Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova



REGOLAMENTO EDILIZIO VARIANTE 2020

adeguamento al RET ai sensi della DGRV 1896/2017 e della DGR 669/2018





Sindaco: Nicola Pettenuzzo

Assessore all'urbanistica Franco Ferraro

Responsabile area tecnica: Maurizio O. Bergamin

elaborazione novembre 2020 **Urbanista**: Costantini Mauro

Approvato con D.C.C. n° 55/2020

Aggiornato con la modifica n. 1 approvata con D.C.C. n° 19/2023

modifica n. 1: marzo 2023 UTC - 2[^] Area

INDICE:

PARTE PRIMA: "PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA"	6
ART. 1: FINALITÀ E OGGETTO	6
ART. 2: DEFINIZIONI UNIFORMI	6
ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI	6
ART. 3: DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE	8
ART. 4: AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE	11
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	12
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	12
ART. 5: SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	12
ART. 6: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)	12
ART. 7: COORDINAMENTO SUAP/SUE	12
ART. 8: PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI	12
ART. 9: CONTROLLI A CAMPIONE	13
ART. 10: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)	13
ART. 11: COMMISSIONE EDILIZIA (CE)	13
CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	14
ART. 12: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA	14
ART. 13: RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI	14
ART. 14: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)	14
ART. 15: PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	14
ART. 16: SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ	15
ART. 17: CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICAT RATEIZZAZIONI	
ART. 18: PARERI PREVENTIVI	16
ART. 19: ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA	16
ART. 20: MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO	17
ART. 21: COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE	17
ART. 22: CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA	17
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI	18
CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	18

	SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	
	ART. 24: ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI	18
	ART. 25: COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI	18
	ART. 26: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	
	ART. 27: COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA	19
C	APO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	20
	ART. 28: PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	20
	ART. 29: PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO	20
	ART. 30: CONDUZIONE DEL CANTIERE	20
	ART. 31: CARTELLI DI CANTIERE	21
	ART. 32: CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI	22
	ART. 33: TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI	22
	ART. 34: SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FAS REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
	ART. 35: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GINTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI	
	ART. 36: RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI	23
TI	TOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	25
C	APO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO	25
	ART. 37: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI	25
	Art. 37.1: caratteristiche dei locali	25
	Art. 37.2: Altezze minime	25
	Art. 37.3: Superfici minime	26
	Art. 37.4: Dotazione degli alloggi	27
	Art. 37.5: ventilazione ed areazione	28
	Art. 37.6: Scale, ascensori, ringhiere e parapetti	28
	Art. 37.7: Piani seminterrati e sotterranei	29
	Art. 37.8: Recupero dei sottotetti ai fini abitativi	29
	ART. 38: REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSU ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO	
	Art. 38.1: Efficienza energetica della struttura edilizia	30
	Art. 38.2: Indicazioni progettuali per l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici	30

	Art. 38.3: Impianti di riscaldamento	30
	Art. 38.4: Fonti energetiche rinnovabili	30
	Art. 38.5: Pannelli fotovoltaici/solari	31
	Art. 38.6: Serre solari bioclimatiche	31
	Art. 38.7: Contenimento dei consumi idrici	31
	Art. 38.8: Sistemi di illuminazione artificiale	32
	Art. 38.9: Requisiti acustici passivi	32
	Art. 38.10: Relazione tecnica	32
	ART. 39: REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE	
	ART. 40: INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI	۸,
	ART. 41: PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON	33
	ART. 42: SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE	34
	ART. 43: DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")	34
	ART. 44: PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA	34
C	APO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	35
	ART. 45: STRADE	35
	ART. 46: PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO	35
	ART. 47: PISTE CICLABILI	36
	ART. 48: AREE PER PARCHEGGIO	36
	ART. 49: PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE	37
	ART. 50: PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI	37
	ART. 51: PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE	38
	ART. 52: CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO	38
	ART. 53: SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI	39
	ART. 54: RECINZIONI	40
	ART. 55: NUMERI CIVICI	40
C	APO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	. 41
	ART. 56: AREE VERDI	. 41
	ART. 57: ORTI URBANI	41

	ART. 58: PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE	. 41
	ART. 59: TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO	. 41
C	APO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	. 43
	ART. 60: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	. 43
	ART. 61: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE	. 43
	ART. 62: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	. 43
	ART. 63: DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	. 43
	ART. 64: DISTRIBUZIONE DEL GAS	. 43
	ART. 65: RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI	. 43
	ART. 66: PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO	. 43
	ART. 67: TELECOMUNICAZIONI	. 43
C	APO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	. 44
	ART. 68: PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI	. 44
	ART. 69: FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO	. 44
	ART. 70: ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI	. 44
	ART. 71: ALLINEAMENTI	. 45
	ART. 72: PIANO DEL COLORE	. 45
	ART. 73: COPERTURE DEGLI EDIFICI	. 45
	ART. 74: ILLUMINAZIONE PUBBLICA	. 46
	ART. 75: GRIGLIE ED INTERCAPEDINI	. 46
	ART. 76: ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI	. 46
	ART. 77: SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI	. 47
	ART. 78: INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE	. 47
	ART. 79: CARTELLONI PUBBLICITARI	. 48
	ART. 80: MURI DI CINTA	. 48
	ART. 81: BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI	. 48
	ART.82: CIMITERI MONUMENTALI E STORICI	. 49
	ART. 83: PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI	. 49
C	APO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI	. 50
	ART. 84: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	
	ART. 85: SERRE BIOCLIMATICHE	. 50
	ART. 86: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI	50

	ART. 87: COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI	. 50
	ART. 88: STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI	. 50
	ART. 89: CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE	. 51
	ART.90: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA	. 51
	ART. 91: Piscine pertinenziali	. 52
	ART. 91: ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI	. 52
ΤI	TOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	. 54
	ART. 92: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO	. 54
	ART. 93: PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO	. 54
	ART. 94: VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI	. 55
	ART. 95: VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	. 55
	ART. 96: SOSPENSIONE DEI LAVORI	. 55
	ART. 97: SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI	. 55
ΤI	TOLO V - NORME TRANSITORIE	. 56
	ART. 98: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	. 56
	ART. 99: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	. 56
	ART. 100: ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME	. 56
ΑI	LEGATO B della DGR N. 1896 del 22.11.2017	. 57
۸ ۱	LEGATO C	7/

PARTE PRIMA: "PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA"

ART. 1: FINALITÀ E OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'attività edilizia ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente ai disposti dell'art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017

ART. 2: DEFINIZIONI UNIFORMI

Sono allegate al presente Regolamento le definizioni uniformi di cui all'allegato B della DGR n. 669 del 15.5.2018. Di seguito si riportano le definizioni uniformi di cui all'articolo precedente con relative note esplicative

ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	
1 - Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	
2 - Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	
3 - Indice di edificabilità territoriale	ΙΤ	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	
4 - Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	
5 - Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	
6 - Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	
8 - Superficie coperta	SC	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.	
9 - Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	
10 - Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	
11 - Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	
12 - Superficie totale	ST	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	
13 - Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	
14 - Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	

15 - Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: i portici e le gallerie pedonali; i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; le tettorie con profondità superiore a m 1,50; le tettorie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
16 - Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).
17 - Superficie		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie
calpestabile		(SA) di pavimento.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
19 - Volume totale o volumetria complessiva		Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
21 -Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25 - Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;

	 all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le cop0erture piane.
28 - Altezza dell'edificio	Altezza massima tra quella dei vari fronti.
29 -Altezza utile	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30 - Distanze	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
31 - Volume tecnico	Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
32 - Edificio	Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33 - Edificio Unifamiliare	Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
34 - Pertinenza	Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
35 - Balcone	Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
36 - Ballatoio	Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37 - Loggia/Loggiato	Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38 - Pensilina	Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
39 - Portico/Porticato	Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
40 - Terrazza	Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 - Tettoia	Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 - Veranda	Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

ART. 3: DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

- 1. **Aggetti e sporti:** Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperto sui tre lati e senza appoggi a testa.
- 2. Area pertinenziale: Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente / di progetto.

- 3. **Lotto:** Porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.
- 4. **Piano di campagna:** il piano la cui quota altimetrica (media) è quella naturale del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico.
- 5. Quota zero di riferimento: Il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico. Rientrano modeste sistemazioni del terreno per adeguare il lotto alla quota della viabilità esistente e dei lotti limitrofi; ciò non comporta modifiche della quota originaria del piano di campagna ai fini del calcolo sulle altezze.
- 6. **Parete finestrata:** Parete munita di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).
- 7. **Pergolato:** Struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o fabbricati (o terrazze), preferibilmente in contiguità all'abitazione principale, per il sostegno di rampicanti o di tende non fisse.
- 8. **Gazebo:** Struttura generalmente poligonale realizzata con elementi in acciaio/PVC/legno con copertura esclusivamente in tessuto permeabile. Il tetto è generalmente appoggiato su pilastri sottili.
- 9. **Pompeiana:** Struttura costruttiva leggera e aperta su tutti i lati, la cui copertura (teli, rampicanti, assi distanziati) deve consentire di fare filtrare l'aria e la luce, assolvendo a finalità di ombreggiamento e di sosta delle persone. Eventuali coperture con lamelle orientabili, devono essere dotate di opportuno sistema di apertura che permetta di far filtrare l'aria e la luce).
- 10. **Chiosco:** Manufatto rimovibile in metallo e vetri o in materiali vari, che nei luoghi pubblici ospita servizi vari (per esempio, informazioni turistiche, vendita di bibite, frutta, giornali, fiori), mentre in parchi o giardini pubblici è destinato a luogo di riposo o di conversazione. Copertura in lamiera, con possibilità di chiusura laterale.
- 11. **Dehors:** è costituito da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- 12. **Casetta da giardino:** Manufatto collocato in aderenza al fabbricato o in modo isolato con struttura preferibilmente in legno.
- 13. Opere di arredo aree pertinenziali:
 - Barbecue;
 - Fioriere;
 - Casette ludiche per bambini;
 - Panchine:
 - Arredi di illuminazione:
 - Manufatti per il ricovero di animali d'affezione;
 - Case sugli alberi;
 - Piscine Pertinenziali.
- 14. **Tenda:** Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di terrazze,
- 15. **Tenda a pergola:** Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di pergolati
- 16. **Strutture ombreggianti:** manufatti realizzati con struttura metallica con funzione di riparo dei veicoli da eventi meteorologici particolari con copertura in teli antigrandine.

- 17. **Superfici in esercizio commerciale:** Esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni: a) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio;
- 18. **Superficie semipermeabile:** Porzione di superficie territoriale o fondiaria presentante pavimentazioni o altri manufatti permanenti che siano in grado di assorbire parzialmente le acque meteoriche, ovvero, a titolo esemplificativo, quella finita con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di adeguate dimensioni ed inoltre quella che, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell'acqua.
- 19. Volume Tecnico sopraelevazioni: In coerenza con la "definizione uniforme" n°31 -costituisce "volume tecnico" anche la sopraelevazione fino a 50 cm dal Piano Campagna (ovvero dalla Quota zero di riferimento) del piano terra (nel caso in cui non sussistano sottostanti piani interrati).La sopraelevazione dovrà essere costituita da opere di isolamento (massetti in cls, guaine, sopraelevazioni aerate, passaggio di canalizzazioni sottostanti ecc.).Sopraelevazioni eccedenti i cm 50 dal piano campagna devono considerarsi comprese nel volume(n°19 definizioni uniformi) calcolato come: sup. totale piano terra per l'altezza della sopraelevazione eccedente i cm 50. Non costituiscono volume le sopraelevazioni dal piano campagna imposte dal comune per comprovati motivi di tutela paesaggistica/ambientale e sicurezza idraulica.
- 20. **Volume urbanistico** convenzionale per l'applicazione degli indici e dei parametri come riportati e definiti al Repertorio Normativo e NTO del P.I.: è il volume del solido emergente dato dal prodotto della superficie netta di pavimento per l'altezza utile da pavimento a soffitto finiti. La quota di riferimento per il calcolo è la quota di pavimento, qualora questo sia impostato su vespaio o camera d'aria ventilata emergente fino a cm. 50 dal piano campagna. Non contribuiranno alla formazione delle volumetrie e delle superfici gli elementi caratteristici, o caratterizzanti indicati per la progettazione architettonica, dalle N.T.O. del P.I. In particolare non saranno valutati ai fini dell'applicazione degli indici volumetrici o di superficie:
 - il vano scale quando è condominiale;
 - le logge rientranti non oltre ml. 2,00;
 - i camini:
 - le terrazze emergenti;
 - gli stenditoi e le coperture di terrazze:
 - i percorsi pubblici pedonali coperti e, in generale, tutti gli elementi costitutivi di uno specifico disegno urbano e di zona;
 - il volume fino a mc. 50 relativo al 1° posto auto interno coperto, nei fabbricati con non più di sei unità abitative;
 - nelle zone A, B, C, E, i porticati privati fino al 25% della superficie coperta per ogni unità abitativa di edifici unifamiliari e bi-trifamiliari e comunque per una superficie non superiore a 40 mq.; qualora venisse superato il limite del 25% verrà computata solo l'eccedenza riferita all'altezza media della parte eccedente. i; per gli edifici plurifamiliari, e nelle zone A, B, C detta misura è ridotta al 5% e comunque per una superficie non superiore a 15 mg.

Tale norma risulterà applicabile quando gli elementi citati non risultino predominanti, ma funzionali e subordinati, all'edificio o agli edifici principali. In sede di strumento urbanistico attuativo, ai fini del calcolo degli standards urbanistici, il volume urbanistico viene calcolato maggiorato del 25%

I manufatti di seguito specificati non costituiscono volumetria computabile, si considerano pertinenze anche ai sensi del successivo art. 90, e sono tenuti al rispetto delle distanze minime dalle strade ad eccezione di quelli di cui alle lettere b(1) - d(1) - e(1) - d(1) - e(1):

a) pergolato – strutture da realizzarsi preferibilmente in contiguità all'abitazione principale (giardino e/o terrazzo) con altezza massima di ml. 2,60 e superficie non maggiore a mq. 30,00 (proiezione a terra del perimetro delle travature superiori orizzontali, fatti salvi gli aggetti e sporti non superiori a ml. 1,00); distanza dai confini non inferiore a ml. 5,00 con possibilità di installare superiormente teli ombreggianti anche in pvc retrattili; distanze dal confine inferiori a ml. 5,00 sono ammesse solo mediante accordo convenzionale scritto tra ditte confinanti;

- b) pergotenda, strutture a vela o con sistema brise soleil con lamelle frangisole orientabili motorizzate e quindi con sistema retrattile ossia che possono aprirsi e chiudersi attraverso un meccanismo elettrico;
- c) ascensori esterni alle abitazioni su proprietà privata nel rispetto delle norme del codice civile;
- d) casetta da giardino in legno manufatto collocato in adiacenza all'edificio principale o isolato con struttura esclusivamente in legno o similare (dimensioni: superficie non superiore a mq 12,00 per ciascuna unità abitativa ed altezza media massima ml. 2,20, anche a confine fatti salvi i diritti dei terzi);
- e) strutture ombreggianti per parcheggi pertinenziali per attività produttiva e terziaria manufatti realizzati con struttura metallica e/o legno con funzione di riparo dei veicoli da eventi meteorologici munite di teli antigrandine e/o impermeabili da realizzarsi esclusivamente su aree destinate a parcheggio esclusi gli spazi di manovra (dimensioni: altezza massima ml. 3,00 distanza minima dai confini ml. 1,50 fatto salvo eventuale accordo scritto tra privati);
- tunnel estendibili elementi di protezione costituiti da struttura metallica estendibile con telo plastico sovrapposto; sono considerati strumentali in ragione della funzione che assolvono per lo scarico/carico delle merci; da installarsi in corrispondenza dei portoni d'accesso degli edifici produttivi;
- g) gazebi realizzati con cavi d'acciaio o paletti in pvc con copertura in tessuto permeabile di superficie non superiore a mg. 20.00:
- h) piccole serre stagionali ad uso domestico (esclusivamente invernali per il riparo delle piante da fiore) nel numero massimo di una per unità abitativa, con struttura metallica o in legno, chiuse con vetro o plexiglass, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione con superficie non superiore a mg. 20,00 ed altezza massima ml. 3,00.
- i) manufatti per il ricovero dei cani dimensione non superiori mc. 3.

ART. 4: AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE

Nelle zone di urbanizzazione di tipo A, B e C1, sono consentite distanze inferiori rispetto a quelle stabilite dell'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968 qualora le minori distanze ammesse in presenza di fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 1444 del 1968, anche in caso di interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione degli edifici, le minori distanze ammesse non possono in nessun caso risultare inferiori rispetto a quelle stabilite dal Codice Civile, salvo accordo tra confinanti. Nelle medesime zone, in caso di ampliamenti o soprelevazioni dell'esistente le "Distanze tra pareti e pareti finestrate antistanti", ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, sono computate in proiezione tra pareti di edifici diversi che si fronteggiano,

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

ART. 5: SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)

 Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono presentate in modalità telematica (piattaforma "impresa in un giorno -CCIAA - SUAP-SUE")

ART. 6: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), costituisce unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativi edilizi, in applicazione del DPR 160/2010.

ART. 7: COORDINAMENTO SUAP/SUE

- Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse allo SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010 e dal vigente regolamento sul funzionamento del SUAP.
- 2. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001.

ART. 8: PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI

- 1. La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l'utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata. L'allegato C) prescrive la documentazione tecnica minima da presentare per gli interventi edilizi e urbanistici.
- 2. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l'inoltro delle pratiche.
- 3. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all'originale formato digitale.
- 4. E' facoltà degli Uffici definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere la produzione dei formulari relativi alla Rilevazioni statistiche ISTAT, all'aggiornamento delle cartografie comunali, del Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale.

- 5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione delle SCIA è fissato in 30 giorni. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano prodotte entro il termine stabilito, esse si considerano decadute, o in alternativa, se prodotte entro tale termine non siano ritenute corrette, l'Ufficio procederà alla notifica dell'ordine motivato di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/1990 o dell'ordine motivato di non eseguire il previsto intervento ai sensi dell'art. 23 comma 6 del DPR 380/2001.
- 6. Nella ipotesi di cui all'art. 20 comma 4 DPR 380/01, una volta richieste le modifiche di modesta entità, laddove l'interessato non si pronunci nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ovvero, in caso di adesione, non integri la documentazione nei successivi 15 giorni, il responsabile del procedimento comunicherà nei successivi 15 giorni il rigetto della domanda e la conclusione del procedimento.
- 7. Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli importi sono differenziati in base alla tipologia di procedimento edilizio.

ART. 9: CONTROLLI A CAMPIONE

 Con apposita Determina, il responsabile SUE può disporre e regolare il controllo a campione delle dichiarazioni e rappresentazione ricevute in sede di SCIA.

ART. 10: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)

- 1. La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) può essere istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi della DGRV n. 2037/2015 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004. Essa supporta gli Uffici delegati all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica al fine di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004.
- Composizione, compiti e modalità di funzionamento della CLP sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella DGRV n. 2037/2015.

ART. 11: COMMISSIONE EDILIZIA (CE)

 La Commissione Edilizia (CE), può essere istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4 del DPR 380/2001.

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

ART. 12: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA

L'annullamento d'ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dalla normativa vigente.

ART. 13: RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI

- 1. È possibile per l'istante proporre all'Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l'atto una motivata richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o ritiro dell'atto stesso.
- 2. I titoli abilitativi edilizi decaduti per decorrenza dei termini o le istanze archiviate per un qualunque motivo possono essere riattivate con la sola presentazione della domanda di riattivazione/riesame, confermando gli elaborati tecnici agli atti degli uffici, fatta salva la necessità di integrare o modificare quanto già presentato a seguito di eventuali intervenute modifiche normative.

ART. 14: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

- 1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta la destinazione urbanistica di un'area, identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata.
- 2. La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) è presentata dal proprietario o avente titolo relativo all'area interessata dall'intervento edilizio, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzione dell'Amministrazione Comunale.
- 3. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) viene rilasciato dal Dirigente competente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
- 4. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 15: PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

- 1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori (permessi di costruire e SCIA) possono essere prorogati nei casi previsti dall'art. 15 del D.P.R. 380/01, e da eventuali altre disposizioni nazionali.
- 2. Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d'inizio e/o fine lavori dell'istanza edilizia e ne intervenga la decadenza, è possibile presentare domanda di Rinnovo del Permesso di Costruire riproponendo il

progetto per il medesimo intervento, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute normative del settore.

- 3. Ai fini del rinnovo del permesso di costruire, inoltrato dal committente a mezzo di tecnico abilitato, può essere recuperata e utilizzata la documentazione già prodotta con la precedente domanda, nel rispetto degli incarichi professionali, o previo nulla-osta del progettista dell'intervento.
- 4. Il rinnovo può essere richiesto anche quando il P.C. non sia stato ritirato nei 120 giorni successivi alla data di notifica.

ART. 16: SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

- 1. Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del DPR 380/2001, un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.
- 2. L'inagibilità può comportare il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell'art. 48 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
- 3. Le condizioni di non agibilità di un fabbricato sono dichiarate dal Responsabile dello Sportello unico per l'edilizia che, acquisito ove necessario, il parere del competente settore dell'ULSS e a seguito di verifica tecnica da parte della struttura comunale competente riscontra una o più condizioni di seguito elencate.
- 4. Per le abitazioni esistenti deve ricorrere almeno una (o più di una) delle seguenti situazioni:

rispetto alle condizioni igieniche e sanitarie:

- la mancanza di acqua corrente;
- la mancanza di servizi igienici interni all'abitazione;
- la mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- la mancanza di rispetto delle destinazioni d'uso.

rispetto all'utilizzo dei locali:

- non ci sia un ricambio d'aria sufficiente;
- ci siano altezze medie dei locali inferiori a quelle indicate nel presente R.E.;
- si riscontri una superficie inferiore a quelle richieste dal D.M. 5 luglio 1975;

rispetto alla destinazione d'uso dei locali:

1. siano utilizzati impropriamente sottotetti, seminterrati, rustici, box, ecc.;

rispetto a situazioni di pericolo:

- quando l'edificio sia interessato alla presenza di gas, materiali ecc. pericolosi, nocivi e/o inquinanti;
- quando l'edificio versa in condizioni statiche inadeguate.
- 5. Per le strutture produttive: la dichiarazione di non agibilità originaria o successiva può essere dichiarata quando non siano rispettate le specifiche norme di sicurezza richieste dalle attività particolari che vengono svolte nell'immobile e siano verificate situazioni analoghe a quelle descritte al punto 4.

- 6. La dichiarazione di non agibilità comporta l'obbligo per il proprietario del fabbricato di attuare lo sgombero dell'immobile dalle persone e/o animali, impedire l'accesso, porre in essere tutte le idonee misure volte alla salvaguardia della sicurezza e della incolumità di persone.
- I requisiti igienico-sanitari vanno accertati, in relazione alla normativa vigente, alla data in cui era stata rilasciato il
 permesso di costruire o nella quale erano stati ultimati i lavori nel caso di mancanza di permesso di costruire.
- 8. Il certificato può essere rilasciato anche per una sola parte dell'edificio a condizione che tale parte abbia una propria autonomia funzionale.

ART. 17: CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

1. Il contributo di cui gli articoli 16, 17 e 19 del TUE 380/2001 e ss.mm.ii. è regolato dalla normativa vigente in materia.

ART. 18: PARERI PREVENTIVI

- 1. facoltà dei soggetti interessati chiedere allo Sportello Unico un parere preventivo in merito alla fattibilità degli interventi edilizi oggetto di successivo titolo abilitante, con particolare riguardo agli interventi non asseverabili.
- 2. Nella richiesta devono essere indicati: il luogo dell'intervento (via, numero civico o individuazione del lotto su planimetria), i dati anagrafici del richiedente, il domicilio elettronico, oppure, in caso di affidamento ad altri per la firma digitale ed invio telematico, anche i dati del procuratore, la procura ed i documenti d'identità.
- Deve inoltre essere allegata alla richiesta adeguata documentazione comprensiva di elaborati grafici che rappresentino lo stato di fatto e di riforma in pianta, prospetti e sezioni, documentazione fotografica dei luoghi con coni visuali e relazione tecnica illustrativa.
- 4. La richiesta di parere preventivo è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- 5. Entro 60 giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico dell'Edilizia si esprime con un parere di massima, in alcun modo vincolante pareri o atti successivi.

ART. 19: ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA

- 1. Il proprietario di immobili o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che gli stessi possano concretare pericolo per persone e/o cose.
- 2. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell'immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell'Autorità, senza preventiva acquisizione

- del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisionali di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo.
- 3. L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l'avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio.
- 4. Il proprietario o l'avente disponibilità deve dare immediata comunicazione scritta dei lavori allo Sportello Unico e documentare gli interventi eseguiti entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori. Fatti salvi i lavori urgenti e indifferibili, le restanti opere devono essere munite di preventivo titolo edilizio.

ART. 20: MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

1. Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di partecipazione, trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

ART. 21: COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE

1. Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuove ulteriori forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza.

ART. 22: CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA

1. Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 23: COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, DI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La comunicazione di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, è disciplinata ai sensi del DPR 380/2001

ART. 24: ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

- 1. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA, deve comunicare/trasmettere al Comune la documentazione ai sensi del DPR 380/2001 e dalla relativa normativa di settore
- 2. Il titolare del Permesso di costruire prima di dare inizio ai lavori può chiedere al Responsabile dell'Ufficio l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali) che devono essere osservati scrupolosamente.
- 3. L'Ufficio Tecnico Comunale o il Tecnico a ciò incaricato dal Comune, effettua sopralluogo entro dieci giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati.
- 4. L'Assuntore dei lavori è tenuto a fornire il personale e i mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

ART. 25: COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI

1. La comunicazione di fine lavori è disciplinata sensi del DPR 380/2001 e dalla relativa normativa di settore.

ART. 26: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- 1. Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario e l'esecuzione dovrà avvenire, previo pagamento del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo alla occupazione e/o alla manomissione. L'autorizzazione è rilasciata secondo il regolamento comunale che disciplina la occupazione di suolo pubblico.
- Il provvedimento abilitativo definisce anche le modalità di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle
 ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità del suolo pubblico interessato dall'intervento. In caso di SCIA o CILA
 l'intervento sarà eseguibile con le stesse modalità.
- 5. In caso di potenziale rischio di manomissione e/o danneggiamento di opere comunali (strade, marciapiedi, impianti ecc..) a garanzia del ripristino, il Responsabile dell'Ufficio può subordinare il rilascio dell'autorizzazione e/o del titolo edilizio alla costituzione di una congrua cauzione che viene restituita/svincolata dopo che le

- pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 6. In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato, utilizzando anche la cauzione prestata.

ART. 27: COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA

 La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.

CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 28: PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo edilizio nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.
- 2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente articolo 24 sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa.

ART. 29: PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

- L'intestatario del titolo, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell'edificazione, su cui sono individuati il punto fisso plano/altimetrico di coordinate certe, collocato nell'intorno dell'immobile oggetto di intervento e resistenti all'intervento stesso.
- 2. L'intestatario del permesso di costruire, della SCIA o della CILA, per le ipotesi di interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni pesanti, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori può chiedere ai competenti uffici comunali, la determinazione dei punti fissi.
- 3. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l'intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con le parti private, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delledisposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio.

ART. 30: CONDUZIONE DEL CANTIERE

- 1. In tutti i cantieri l'assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie.
- 2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all'opera, va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere solide e sicure, di aspetto

decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall'Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza.

- 3. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole.
- 4. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 5. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente competente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.
- 6. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i sequenti documenti:
 - il titolo edilizio che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati;
 - Denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
 - Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
 - Il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all'applicazione della legislazione vigente;
 - La documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
 - Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo.
- 7. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo, di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate.

ART. 31: CARTELLI DI CANTIERE

- 1. I cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni idonee (preferibilmente non meno di cm 70 x 70), affisso in modo tale da consentirne chiaramente la lettura.
- 2. Il cartello deve essere posto in posizione visibile e contenere le indicazioni relative a:

- Tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
- Estremi del titolo abilitativo
- Nominativo del committente;
- Nominativo del progettista;
- Nominativo del Direttore dei Lavori;
- Nominativo dell'esecutore dei lavori;
- Nominativo del responsabile di cantiere;
- Nominativo del responsabile della sicurezza;
- Recapito telefonico per emergenze;
- Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione;
- Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione;
 e quant'altro previsto dalle norme vigenti.

ART. 32: CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

- 1. Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni; detti criteri devono essere previsti già in sede progettuale nel rispetto della vigente normativa.
- La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere monitorata e verificata in relazione alle caratteristiche dello scavo e del terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese del dell'intestatario del titolo edilizio.
- 3. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo apposita autorizzazione all'Amministrazione Comunale nel rispetto di guanto previsto dal precedente articolo 26.
- 4. Tutti gli scavi devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto vigente normativa di settore.
- 5. Le demolizioni di regola sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo.
- 6. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del titolo di conservare la relativa documentazione.
- 7. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti.

ART. 33: TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 comma 2 ter del DPR 380/2001.

ART. 34: SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. Riguardo alla sicurezza e controllo dei lavori, compresa la prevenzione dei rischi nella fase di realizzazione dei lavori si rinvia alle vigenti norme in materia.

ART. 35: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI

- Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
- L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa.
- 3. L'intestatario del titolo edilizio e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.
- 4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma, comprese le opere di urbanizzazione, la verifica dell'interesse archeologico deve essere anticipata alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- Gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti, come previsto nel precedente articolo ... del presente regolamento.
- 6. Restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

ART. 36: RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

- L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o
 eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di
 materiale l'impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.
- 2. Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

3.	In caso di inottemperanza, il ripristino questi, dell'intestatario del titolo edilizi		ell'impresa esecutrice e, in solido con
		Comune di San Giorgio in Bosco -	- Regolamento Edilizio 2020 Pag. 24

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

ART. 37: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 (Allegato I), le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

Art. 37.1: caratteristiche dei locali

- Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.
- 2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.
- 3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
 - a) Spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio;
 - b) Spazi accessori (locali integrativi): mansarde, verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, angoli cottura ecc.;
 - c) Spazi di servizio (locali di servizio): depositi, ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, ecc.
- 4. I requisiti di cui al presente capo, si applicano anche per uffici non aperti al pubblico, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.

Art. 37.2: Altezze minime

- 1. Nei locali di abitazione devono essere garantite le misure dal D.M. del 05.07.1975 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - a) L'altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente art. 37.1 punto 3 lett. a), è fissata in un minimo di m 2,70; per gli spazi accessori di cui al precedente art. 37.1 punto 3, lett. b), l'altezza è riducibile a m 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,20 per gli spazi di servizio, di cui al precedente art. 37.1 punto 3 comma, lett. c);

- b) In caso di soffitto non orizzontale l'altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all'intradosso del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti l'intradosso è riferito all'assito, al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm 30. I requisiti di cui al presente capo, si applicano anche per uffici non aperti al pubblico, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.
- c) Per i locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.
- 2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività ed usi collettivi avranno un'altezza utile minima di m 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, ecc.), salvo i locali accessori (WC, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40, e fatte salve le altezze dei locali per dette attività già esistenti, e i loro ampliamenti.
- 3. In caso di interventi su edifici esistenti finalizzati all'utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, l'altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2.70, mentre resta inalterata l'altezza utile interna richiesta per i locali accessori.
- 5. Per le autorimesse soggette alle norme di prevenzione incendi, nonché al D.M. 15.05.2020, valgono le altezze minime ivi eventualmente prescritte.
- 6. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico o architettonico in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, previo parere dell'azienda ULSS ovvero apposita asseverazione del professionista.

Art. 37.3: Superfici minime

- 1. I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. del 5.7.1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure:
 - Superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00, il lato minimo di almeno m 2,40 e cubatura non inferiore a mc 24,00; per i locali alti almeno m 4,60 sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo ed abbiano un'altezza minima di m 2,20;
 - b) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00, per i primi quattro abitanti e mq 10,00 per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari (esclusi affittacamere e affitta appartamenti) le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq 9,00 se per una persona e mg 14,00 se per due persone.
 - c) Nel caso di interventi di su edifici di particolare pregio storico o architettonico, sono consentiti in caso di impossibilità tecnica parametri inferiori, acquisiti i necessari pareri.
 - d) Nel caso di interventi di su edifici realizzati in forza di titolo rilasciato prima del D.M. del 5.7.1975 sono consentiti parametri inferiori, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 37.4: Dotazione degli alloggi

- 1. Tutti gli alloggi, oggetto di intervento, devono essere dotati dei seguenti locali (superfici nette):
 - a) stanza di soggiorno di mq. 14,00;
 - posti di cottura di almeno mq. 6,00 comunicanti con il soggiorno (apertura minima ml 1,50) ovvero cucina di mg. 9,00;
 - c) il posto cottura e la cucina possono costituire con il soggiorno un unico vano avente la superficie minima, rispettivamente di mq. 20 e mq. 23, al netto dello spazio utile di ingresso di minimo mq. 4,00; il progetto edilizio dovrà dimostrare l'effettiva arredabilità funzionale degli spazi;
 - d) camere da letto di almeno mq. 9,00, se per una persona, e mq. 14,00 se per due persone;
 - e) un locale servizio igienico di almeno mq. 4,00 aerato ed illuminato direttamente dall'esterno, dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno;
 - f) la superficie complessiva dell'alloggio, nei fabbricati a blocco di tipo condominiale, non potrà essere inferiore a quella prescritta per gli alloggi monostanza di cui al successivo punto 2.
- 2. È consentito l'alloggio monostanza con superficie utile minima, (esclusi il servizio igienico e l'angolo cottura), non inferiore a mq. 35,00 se per una persona e non inferiore a mq. 45,00 se per due persone; in essi dovranno inoltre essere previsti: un servizio igienico aerato e illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq. 4,00 opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno e un angolo cottura di almeno mq. 4,00. Gli alloggi monostanza non potranno comunque rappresentare più del 15% del totale del numero degli alloggi previsti in progetto.
- 3. Sono fatti salvi i parametri di cui all'art. 2 della L.R. 51/2019.
- 4. Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione dotata di scarico a condensa con espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).
- 5. Tutti i locali di abitazione (camere da letto, soggiorni, cucine e sale da pranzo) devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna soddisfacendo la quantità minima stabilita dalla vigente normativa (1/8 della superficie di pavimento), fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per il quale risulta legittimata la situazione aero-illuminante presente. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico architettonico, sono consentite misure inferiori corrispondenti allo stato di fatto oggetto di tutela.
- 6. I corridoi ed i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto. L'altezza minima è fissata in m. 2.40; la larghezza minima è fissata in m. 1.10.

7. Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi dalla L.R. 51/2019 il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.

Art. 37.5: ventilazione ed areazione

1. Valgono le norme generali in merito

Art. 37.6: Scale, ascensori, ringhiere e parapetti

- 1. Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe e pianerottoli di larghezza non inferiore a m. 1.20 in caso di nuove costruzioni ristrutturazioni (legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche), m.1.00 nel caso di edifici esistenti, ed essere areate ed illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, o a soffitto di superficie non inferiore a 1/10 della superficie del vano scale. In caso di recupero di edifici è possibile l'illuminazione artificiale.
- 2. Sono scale principali le scale ad uso condominiale che servono più di un alloggio. Per le scale interne all'alloggio, o di servizio è ammessa la larghezza minima prevista dalla L.13/89.
- 3. Per gli edifici ad uso collettivo e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.
- 4. Per le scale che servono fabbricati di non più di quattro piani abitabili, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernaio apribile, di superficie non inferiore a 1/3 di quella del vano scala.
- 5. In tutti i fabbricati con tre o più piani abitabili, oltre il piano terreno deve essere previsto l'impianto di ascensore.
- 6. L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia, ed in ogni caso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso alle carrozzine e disabili. (L.R. 13/89).
- 8. Le ringhiere e i parapetti dovranno avere altezza minima di m. 1.00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm.12 di diametro. Le scale dovranno essere dotate di corrimano ad un'altezza non inferiore a m 0,90.
- 9. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di m 1,20 e riducibili a m 1,00 nel caso di restauri o ristrutturazioni ove vi sia servizio di ascensore.
- 10. E' consentita la realizzazione di scale e relativo disimpegno anche senza finestrature all'esterno a condizione che:
 - risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
 - le scale e i disimpegni siano dotati di un'idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni;
 - sono comunque prevalenti le disposizioni vigenti tese a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e/o eventuali norme specifiche per particolari categorie di edifici.

11. Le altre prescrizioni di dettaglio sono contenute nella DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011. Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011. Sono fatti salvi successivi aggiornamenti della disciplina regionale/nazionale.

Art. 37.7: Piani seminterrati e sotterranei

- 1. I piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dal precedente Art. 37.1 comma 3., lett. b) e c).
- 2. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l'impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini. Devono essere muniti di dispositivi meccanici e impiantistici idonei a preservarli da allagamenti e/o inondazioni.

Art. 37.8: Recupero dei sottotetti ai fini abitativi

- 1. Per gli interventi di recupero dei sottotetti valgono le definizioni e indicazione di cui alla L.R. 51/2019.
- 2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Le aperture nelle falde dovranno essere quadrate o rettangolari, con serramenti quando chiusi non emergenti dalla copertura.
- 3. Il recupero dei sottotetti, è ammesso per tutti gli edifici anche tutelati dal P.I., nel rispetto delle norme di tutela previste per ogni grado di protezione. Sono esclusi, i fabbricati vincolati ai sensi della L. 1089/39.
- 4. Il recupero del sottotetto, è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura di 1 mq. ogni 10 mc. di volume recuperato.
- 5. Nelle zone A B e C, ove il reperimento di detti spazi non sia possibile, è consentito il recupero del sottotetto previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione di dette aree, che sarà stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 6. Gli interventi di recupero dei sottotetti, sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione del contributo concessorio come previsto all'art. 3 dalla L.R. 51/2019 e di cui all' Art.16 del DPR 380/01 calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe comunali per le opere di nuova costruzione.
- 7. Nei lotti edificati all'interno di Piani Urbanistici di iniziativa privata già convenzionati, e dotati di capacità edificatoria residua, l'intervento di recupero dei sottotetti contribuisce ad esaurire lo scomputo dell'onerosità eventualmente prevista all'interno della convenzione.

ART. 38: REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO

- 1. La materia relativa agli aspetti energetici dell'edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni progettuali orientate all'ottimizzazione della qualità degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni.
- 2. Le presenti disposizioni rappresentano il livello minimo per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia integrale (con demolizione e ricostruzione).

Art. 38.1: Efficienza energetica della struttura edilizia

Le prestazioni termiche dell'involucro edilizio del sistema edificio - impianto devono soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia che fanno riferimento al D.Lgs. 192/2005 s.m.i...

Art. 38.2: Indicazioni progettuali per l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

Si richiamano i contenuti relativi alla legislazione per l'efficienza energetica degli edifici, in particolare D.Lgs. 192/2005 e smi, D.Lgs 28/2011, DPR 59/2009 e norme tecniche correlate.

Art. 38.3: Impianti di riscaldamento

Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento nel caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione è raccomandata e incentivata la realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura;

Art. 38.4: Fonti energetiche rinnovabili

- 1. Si intende energia da fonti energetiche rinnovabili quella di origine non fossile, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
- 2. L'obbligo di integrazione con tecnologia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 38.5: Pannelli fotovoltaici/solari

- 1. I pannelli solari termici e fotovoltaici da installare sui tetti dovranno obbligatoriamente essere aderenti o integrati alla copertura, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, sia che si tratti di nuova costruzione che di edificio esistente. È' comunque vietata, con riguardo agli impianti solari termici, l'installazione sui tetti di serbatoi / scambiatori di calore.
- 2. Le pensiline fotovoltaiche non potranno avere un'altezza media maggiore di ml. 2,50 dal piano pavimento sul quale vengono realizzate; la superficie massima non computabile volumetricamente non potrà essere maggiore di 10 mq. per ogni kWp di potenza dell'impianto con un massimo di 60 mq. Vanno osservate le distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati-
- 3. In caso di installazione su tetto piano o su terrazza, sia che si tratti di nuova costruzione che di edificio esistente, gli impianti non dovranno essere visibili dall'esterno (dalle strade e dagli spazi pubblici).
- 4. la disposizione di cui al precedente comma non si applica agli edifici compresi nelle zone di tipo produttivo.
- 5. Gli impianti fotovoltaici "a terra" sono ammessi esclusivamente all'interno delle zone a tessuto insediativo omogeneo (ZTO) destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi. La superficie coperta delle tettoie non potrà essere superiore alle aree a parcheggio (standard) prescritte dal presente P.I..

Art. 38.6: Serre solari bioclimatiche

Si richiamano le norme vigenti del successivo art.85.

Art. 38.7: Contenimento dei consumi idrici

- 1. Si rinvia al "Regolamento di fornitura del Servizio Idrico" dell"A.T.O. di Bacino Brenta (Ambito Territoriale Ottimale)
- 2. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi.
- 3. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate.
- 4. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile".

Art. 38.8: Sistemi di illuminazione artificiale

- 1. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano l'intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale e assimilabili è obbligatorio:
 - Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
 - parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale.
 - utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012)
- 2. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio:
 - Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
 - installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo;
 - utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti.
- 3. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
- 4. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione esterno in tutte le categorie di edifici è obbligatorio:
 - utilizzare interruttori crepuscolari;
 - utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale.

Art. 38.9: Requisiti acustici passivi

1. In materia si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.

Art. 38.10: Relazione tecnica

1. Relativamente agli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, le analisi e le valutazioni di cui agli articoli del presente titolo dovranno essere esplicitate e descritte in un'apposita "Relazione tecnica di valutazione energetico - ambientale" redatta da professionista abilitato che dimostri e attesti l'avvenuta

applicazione delle indicazioni regolamentari o le motivazioni tecnico economiche per cui tali indicazioni regolamentari non sono applicabili.

ART. 39: REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE

- 1. Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di:
 - manutenzione straordinaria,
 - restauro e risanamento conservativo,
 - mutamento di destinazione d'uso
- 2. su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:
 - costruito prima del DM 5.07.1975;
 - con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l'adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo;
 - con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.lgs 42/2004.,

i parametri di cui agli art. 38..2, 38.3 e 38.4 non sono obbligatori qualora l'intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione complessiva in termini di qualità degli spazi.

3. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.).

ART. 40: INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

Il Comune riconosce gli incentivi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali non aventi carattere discrezionale, per il conseguimento dell'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici.

ART. 41: PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

Per diminuire la concentrazione di radon all'interno di un'abitazione è possibile evitare o limitare l'impiego di materiali da costruzione ricchi di radon e minimizzare l'ingresso del gas dal terreno con adeguate tecniche di isolamento dei locali con esso confinanti. È possibile anche intervenire facilitando la rimozione del radon tramite interventi che favoriscano la rimozione del gas dal suolo sottostante l'edificio (per aspirazione, pressione contraria, ...). Una

ventilazione adeguata e bilanciata di locali costituisce comunque uno strumento importante di limitazione della presenza del gas nell'edificio.

ART. 42: SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

- 1. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:
 - Pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di m 1,80 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
 - Essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
 - Avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
 - I locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.
- 2. L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi:
 - Negli edifici residenziali che abbiano già un locale con servizi igienici con illuminazione e areazione diretta;
 in questo caso può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a camera da letto e
 la superficie del pavimento può essere inferiore a mq 1,80;
 - Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che interessino edifici ricadenti all'interno del Centro Storico o soggetti a specifiche forme di tutela;
- 3. Per gli edifici non residenziali si richiamano i contenuti della normativa vigente.

ART. 43: DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")

Nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo regionale, si applica quanto previsto dall'art. 79 bis della L.R. 61/85 e ss.mm.ii "Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".

ART. 44: PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA

 In applicazione delle disposizioni dell'art. 54 della L.R. 30/2016, si prevede il rinvio al "Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse",

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

ART. 45: STRADE

- Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli
 appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative
 caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M. 05/11/2001 norme funzionali e geometriche per la
 costruzione delle strade.
- 2. Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d'uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria F in ambito urbano.
- 3. Progetto strada sicura: in tutti gli interventi relativi ad opere stradali di nuova costruzione dovrà essere protetta la viabilità dei pedoni e dei ciclisti; dovranno essere realizzate opere (restringimenti stradali, marciapiedi e piste ciclabili ben riconoscibili usando materiali e colorazioni diverse; eventuali modifiche di quota del manto stradale e non di quello pedonale, adeguata segnaletica orizzontale e verticale) che inducano l'automobilista ad avere una maggiore percezione degli attraversamenti pedonali e ciclabili inducendolo a rallentare e dare la dovuta precedenza. Inoltre: dovrà essere ridotta la possibilità dell'elevata velocità di automezzi, moto, ecc. sia sulla viabilità interna che periferica; dovrà essere ridotto il transito di automezzi pesanti nelle strade del circuito urbano e delle zone residenziali;

ART. 46: PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

- 1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costituiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
- 2. Il pavimento dei portici, destinati ad uso pubblico, deve essere costituito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
- 3. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.
- 4. Il Responsabile dell'Ufficio fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminati secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.
- 5. Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione egli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica e quelli derivanti dall'uso pubblico. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

6. L'ampiezza dei portici, misurata tra il parametro interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro della parete di fondo, non può essere minore di m. 2.00 lordi, mentre l'altezza non deve essere inferiore a m. 2.80; salvi i casi di proseguimento di tipi esistenti di misure inferiori o di diverse prescrizioni di P.I..

ART. 47: PISTE CICLABILI

- 1. La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente.
- 2. Dette infrastrutture dovranno avere larghezza minima pari a m 1,50 se per un solo senso di marcia e m 2,50 se bidirezionale e in ogni caso adeguarsi alle norme tecniche di rango superiore anche per le deroghe.
- 3. Nella progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli.
- 4. Per quanto non espressamente indicato si demanda alla specifica normativa di settore vigente.

ART. 48: AREE PER PARCHEGGIO

- 1. I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, nel rispetto delle direttive e prescrizioni fornite dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, ponendo a dimora essenze appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l'ombreggiamento delle aree di sosta durante la stagione estiva; si dovrà avere cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l'uso delle automobili.
- 2. Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche.
- Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno-disabili.
- 4. Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi devono avere larghezza non inferiore a m 6,00.
- 5. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza degli incroci stradali per cui gli spazi a parcheggio in linea non possono essere posizionati a distanza inferiore a m 6,00 dall'intersezione misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale.
- 6. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale che non sia possibile, in uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel flusso della viabilità. Soluzioni diverse possono essere valutate nel caso di strade a fondo cieco.

7. Si richiamano le indicazioni di cui alla VCI del PAT vigente con particolare riguardo alle schede di mitigazione ivi contenute.

ART. 49: PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

- 1. La progettazione delle aree aperte pavimentate pubblici o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando la omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale
- 2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati in base all'ampiezza dello spazio aperto ed organizzati in maniera da permettere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell'illuminazione, del verde e dell'arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta ecc..
- 3. I flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi.
- 4. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l'assenza, o la riduzione al minimo dei dislivelli, l'utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell'acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici.
- 5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l'acqua in determinati punti di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche.
- 6. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all'immagine degli spazi scoperti pubblici e di uso pubblico, la scelta degli elementi di arredo va concordata con l'amministrazione comunale.
- 7. Si richiamano le indicazioni di cui alla VCI del PAT vigente con particolare riguardo alle schede di mitigazione ivi contenute.

ART. 50: PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

Nei centri abitati, lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici il Comune prevede a sistemare i marciapiedi
e i proprietari devono curare la pulizia degli spazi fronteggianti le proprie proprietà. Fuori dei centri abitati, in
mancanza di progetti esecutivi complessivi, è possibile la realizzazione di marciapiedi purché posti alla stessa
quota della sede stradale.

- 2. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga rispettata a verde o pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità che verranno definite al Responsabile dell'Ufficio.
- 3. Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche il Responsabile dell'Ufficio può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancati, a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive: diversamente alla sistemazione di marciapiedi provvede il Comune.
- 4. I materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti secondo le direttive che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune.
- 5. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di m 1,50 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione (e ss.mm.ii.) oltre che della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 51: PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE

- 1. Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai sono disciplinate dal vigente Codice della Strada e dalle norme di rango locale, oltre che da regolamentazione di enti competenti e gerarchicamente sovraordinati.
- Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. Tutte le rampe devono terminare almeno m 4,50 prima del punto di immissione sul marciapiede o in mancanza sulla viabilità pubblica o spazi di uso pubblico. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole.
- 3. 3. Le rampe non possono avere larghezza inferiore a m 3,00 se rettilinee e a m 3,50 negli altri casi. Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino a m 4,50 per le autorimesse di grandi dimensioni, se previste per doppio senso di marcia, salve diverse disposizioni emanate di concerto con gli enti preposti. E' facoltà vietare la realizzazione di rampe che comportino particolare pregiudizio al sistema ambientale, in particolare negli ambiti rurali.
- 4. Devono essere protetti dall'acqua della strada

ART. 52: CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

- I chioschi sono manufatti rimovibili in metallo e vetri con copertura in lamiera di metallo, in rame o colorata di verde scuro, grigio antracite o simili, di forma regolare, con possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale.
- 2. I chioschi devono corrispondere a criteri di decoro urbano ed inserirsi armonicamente con l'ambiente circostante. I chioschi possono svolgere l'attività di vendita direttamente all'esterno o all'interno nel qual caso devono essere

corredati di uno scivolo adeguatamente posizionato da non interferire con il pubblico passaggio. In ogni caso l'area antistante il chiosco dovrà avere larghezza nel senso della circolazione ciclo pedonale pari ad almeno m 1.50.

- 3. La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere, per materiale e colore, coerenti con il contesto in cui si inseriscono. Essi devono essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base che non emerga dal pavimento. Gli elementi tecnici, come per esempio i condizionatori, devono essere inseriti in modo tale da non arrecare disturbo o impatto estetico.
- 4. Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l'inserimento degli elementi tecnici al loro interno, questi ultimi possono essere installati all'esterno a condizione di ridurre al minimo l'impatto visivo, anche mediante schermature.
- 5. La collocazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate di autobus previste dal Codice della Strada
- 6. I chioschi devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e di palese amovibilità nel rispetto delle norme di sicurezza, impatto acustico e luminoso ecc..
- 7. Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:
 - è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
 - è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto.

ART. 53: SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI

- 1. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
 - a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
 - b) segnaletica stradale e turistica;
 - c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
 - d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
 - e) quadri per affissioni e simili;
 - f) impianti di interesse pubblico sugli edifici in fregio alle strade o aree pubbliche.
- L'installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.
- 3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

ART. 54: RECINZIONI

- 1. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
 - entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, cancellate, muri, grigliati, ecc.; il Responsabile dell'Ufficio, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni o di materiali ritenuti inadatti; può fissare allineamenti verticali od orizzontali e modalità di costruzione; non potranno essere realizzate con altezze superiori a m. 1.80, misurate al ciglio stradale o dal piano di campagna; potranno presentare una zoccolatura continua in muratura con un'altezza non superiore a m. 50. Sono ammesse recinzioni prevalentemente cieche purché il rapporto di foratura non sia inferiore al 25%. E' consentita la realizzazione di pensiline.
 - entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui al comma a); è consentita anche un'altezza superiore con limite massimo di 2 metri lungo le strade e di 3.00 m. (di cui 2.00 m. ciechi) lungo gli altri confini.
 - Entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensione e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali.
- 2. In ogni caso dovrà essere mantenuta una distanza minima di m. 0.50 dal ciglio di fossati (anche se tombati, m. 2.00 dal ciglio campagna in assenza di fosso nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 3. Distanze superiori e/o inferiori saranno stabilite caso per caso dal Responsabile dell'Ufficio.
- 4. Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.
- 5. Le recinzioni dovranno essere realizzate, nei punti di incrocio stradale, secondo curve con un raggio minimo di ml. 6.00 ed altezza massima della parte cieca di cm. 50.

ART. 55: NUMERI CIVICI

- 1. Pe la segnalazione certificata di agibilità di nuovi fabbricati residenziali, il titolare dovrà attribuire di concerto con l'ufficio anagrafe il numero civico.
- 2. Per la targhetta la spesa conseguente e la relativa manutenzione sono a carico del privato interessato.
- 3. E' riservata comunque al Responsabile dell'Ufficio la facoltà di variare la numerazione civica e di sostituire la segnaletica relativa, a cura e spese dell'Amministratore Comunale.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

ART. 56: AREE VERDI

- 1. Fermo restando quanto riportato agli articoli precedenti, le zone a verde pubblico attrezzato esistenti sono destinate alla conservazione la sostituzione, l'integrazione delle alberature, e in genere gli impianti arborei e floreali dovranno essere consoni all'ambiente con esclusione delle essenze anomale.
- 2. L'Amministrazione Comunale riconosce il verde come elemento qualificante del contesto urbano. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell'aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.
- 3. Fatti salvi le prescrizioni e i vincoli della programmazione urbanistica, per la regolamentazione specifica degli interventi sulle aree verdi il Comune può rinviare ad un Regolamento Comunale del verde urbano

ART. 57: ORTI URBANI


- 1. Gli orti urbani (aggregazione in colonie di orti singoli oppure orti collettivi/condivisi) sono appezzamenti di terra per la coltivazione ad uso domestico; possono essere presenti all'interno di aree verdi oppure costituire essi stessi un'area monofunzionale; possono essere su terreni pubblici o privati.
- 2. Il Comune potrà predisporre apposito disciplinare per l'individuazione, l'assegnazione e l'uso degli orti urbani

ART. 58: PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

- Il Comune, sulla scorta delle previsioni dello strumento urbanistico generale, promuove la conoscenza e la fruibilità del patrimonio naturalistico ed architettonico rurale attraverso la individuazione e realizzazione di appositi percorsi pedonali e ciclabili, anche nei termini di cui alla legge 378 del 24/12/2003.
- L'individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d'acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica.

ART. 59: TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

- 1. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del regolamento di igiene vigente.
- 2. Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte.
- 3. Lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuato attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura vigente.



- 5. Si richiamano:
 - il "Piano Comunale delle Acque" approvato con DCC n. 74 del 30.12.2017
 - la VCI del PAT vigente con particolare riguardo alle schede di mitigazione ivi contenute

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

ART. 60: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

ART. 61: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

ART. 62: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

ART. 63: DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

ART. 64: DISTRIBUZIONE DEL GAS

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

ART. 65: RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, deve obbligatoriamente essere previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modificazioni, il rispetto dei criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48; sono fatte salve le modifiche normative successive in materia.

ART. 66: PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO

Si richiama quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs 28/2011 e del relativo Allegato 3.

ART. 67: TELECOMUNICAZIONI

1. Si rinvia alla normativa vigente in merito.

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

ART. 68: PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

- 1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
- 2. A tale riguardo il Responsabile dell'Ufficio ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche territoriali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data approvazione del presente Regolamento.
- 3. Qualora parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscono deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Responsabile dell'Ufficio di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
- 4. Il Responsabile dell'Ufficio può, indulgendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
- 5. Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano: devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati.
- 6. A tale riguardo il Responsabile dell'Ufficio ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale.
- 7. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell'igiene, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche.

ART. 69: FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del Comune, modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento all'art. 50.

ART. 70: ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

- 1. Gli oggetti su spazi aperti al pubblico possono sporgere in corrispondenza dei marciapiedi per una profondità non superiore a cm.20.
- 2. Nelle vie di larghezza inferiore a m. 6.00 è vietato sull'area stradale ogni oggetto superiore a cm.10.

- 3. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti sullo spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve distare almeno cm.50 dal filo esterno del marciapiede; la posizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
 - per lanterne, lampade, fanali, insegne e altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.
- 4. Deve essere curata l'omogeneità delle tende esterne.
- 5. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad un'altezza inferiore a m. 5.00, devono potersi aprire senza sporgere dal parametro esterno di oltre 10 cm.
- 6. Gli elementi che sporgono dalle facciate e aggettano su suolo privato accessibile al pubblico, debbono essere posti ad un'altezza minima dal suolo di elementi che vengano a costituire coperture, vetrate, ecc. purché utilizzate a fini pubblici o di interesse pubblico, ivi compresi i pubblici esercizi.

ART. 71: ALLINEAMENTI

- 1. Gli allineamenti degli edifici sono, di norma, individuati dal P.I. e nei Piani Urbanistici Attuativi.
- 2. Nel caso di intervento diretto, gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente.
- 3. L'Autorità Comunale competente potrà consentire o imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti, qualora lo richiedano ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere.
- 4. Ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento connotante dell'immagine urbana, l'eventuale sopraelevazione deve conservare detto valore, attraverso adeguate soluzioni architettoniche.

ART. 72: PIANO DEL COLORE

 Il Piano del Colore stabilisce i criteri guida degli interventi di ripristino, di restauro e di manutenzione dei paramenti murari degli edifici del Centro Storico (ma anche in riferimento all'intero territorio comunale) e comprende gli interventi sulle superfici da tinteggiare e su tutti gli elementi che compongono la facciata, al fine di preservare l'immagine della città storica.

ART. 73: COPERTURE DEGLI EDIFICI

- Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo; esse devono pertanto essere
 concepite sia in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante che delle soluzioni proposte per l'intero
 edificio.
- 2. L'inserimento di sistemi per fonti di energie rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici) sono consentiti a condizione che sia garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell'edificio.

ART. 74: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consumo energetico secondo criteri antinguinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 17/2009.

ART. 75: GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

 Sul Territorio comunale di San Giorgio in Bosco non è prevista la realizzazione di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico.

ART. 76: ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI

- 1. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti con soluzione architettonicamente idonee ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
- 2. I proprietari dei fabbricati di nuova costruzione o già esistenti che intendono realizzare uno o più impianti per la ricezione delle trasmissioni satellitari devono avvalersi di antenne paraboliche collettive centralizzate.
- 3. E' fatto pertanto divieto di installare antenne paraboliche singole, su edifici composti da più unità immobiliari.
- 4. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve salvaguardare il decoro, l'aspetto estetico e l'impatto visivo ed ambientale, e a tal fine si prescrive quanto seque:
 - a) le antenne devono essere installate esclusivamente sulla copertura degli edifici; è vietato installare antenne radiotelevisive convenzionali e satellitari sui balconi, sui parapetti dei poggioli e sui comignoli;
 - b) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 120 per gli impianti collettivi,
 e un diametro di cm. 85 per impianto singolo; il supporto di appoggio non potrà essere maggiore di cm.
 50 (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola);
 - c) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100; la piastra porta antenna non deve essere collocata a cavallo del colmo del tetto;
 - d) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e
 dalla parabola (massimo cm. 85 per impianto singolo, o cm. 120 per impianto collettivo);
 - e) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - f) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, oppure essere in materiale trasparente;

- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne andranno posizionate sul tetto nel lato considerato interno o verso cortile, evitando il più possibile la collocazione sulla falda relativa al prospetto principale del fabbricato;
- h) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- i) resta fermo l'obbligo del rispetto della L. 46/90 e D.P.R. 447/91 e loro succ. modificazioni, nonché l'obbligo di assicurare la perfetta installazione statica dell'impianto;
- j) la installazione di antenne in area di tutela paesaggistica è soggetta a preventiva autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- k) la installazione di antenne paraboliche non sarà consentita qualora sia in contrapposizione visiva ad edifici numerati con grado di protezione dal vigente P.R.G., o a beni monumentali ed architettonici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04.
- 5. Nei casi di nuova edificazione o di interventi di recupero di fabbricati esistenti, il progetto edilizio e architettonico deve indicare nel dettaglio la soluzione adottata.
- 6. Nel caso di installazione di antenne non conformi alle norme sopra riportate, lo Sportello Unico per l'edilizia può intimare l'adequamento, procedendo, in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse.
- 7. L'opposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie è soggetta alla preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

ART. 77: SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

- 1. I serramenti esterni, i portoni d'ingresso e le serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate degli edifici devono avere finiture cromatiche uniformi.
- 2. Le porte dei locali che, per norme di legge o di regolamento, devono aprirsi verso l'esterno devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico.

ART. 78: INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE

- 1. Le targhe devono essere possibilmente realizzate con materiali commerciali e devono essere di dimensioni tali da non alterare elementi architettonici e decorativi degli edifici.
- 2. Nel caso di più targhe, esse devono essere dello stesso tipo e dimensioni.
- 3. L'apposizione di tende all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore

- a 2,40 m dal piano del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede.
- 4. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata.

ART. 79: CARTELLONI PUBBLICITARI

- 1. E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi appositi indicati dal Comune e nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
- 2. Il Responsabile dell'Ufficio ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione di terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
- 3. Il Responsabile dell'Ufficio può, indulgendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
- 4. E' vietata l'affissione di manifesti, cartelli ed altre forme pubbliche su edifici ed aree sottoposti ai vincoli previsti dalla D.Lgs. 22/2004 (vincolo monumentale e vincolo paesaggistico) e succ. modifiche.
- 5. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di installare cartelli pubblicitari stradali, salvo che nell'ambito delle zone urbane appositamente delimitate con deliberazione del Consigli Comunale o nelle aree di proprietà o sugli edifici in cui ricadono le attività interessate. Per i gruppi di attività contigue tali cartelli dovranno esser il più possibile accorpati.
- 6. Insegne, cartelli o impianti pubblicitari dovranno distare dal suolo non meno di m. 2.50; qualora ricadenti su carreggiata stradale devono essere posti ad un'altezza minima di m. 5.00 e dovranno avere carattere contemporaneo.

ART. 80: MURI DI CINTA

- 1. Per i muri di cinta (setti privi di qualsiasi trasparenza) esistenti, di valore storico testimoniale, sono ammessi gli interventi di manutenzione e riproposizione filologica.
- 2. Nelle zone industriali, valgono le norme di cui al precedente art. 54

ART. 81: BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI

1. I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale.

ART.82: CIMITERI MONUMENTALI E STORICI

1. La regolamentazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo trova trattazione nel "Regolamento dei servizi Cimiteriali".

ART. 83: PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

1. I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

ART. 84: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- 1. Si richiamano le norme vigenti.
- 2. Negli interventi di sistemazione degli spazi ed edifici pubblici in generale e per interventi in ambito privato, si dovrà perseguire l'obbiettivo prioritario dell'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di garantire il rispetto dei criteri progettuali di adattabilità , visitabilità, accessibilità stabiliti dalla normativa statale (L. 13/1989 e D.M. 236/1989 e s.m.i.) e Regionale (DGRV 1428/2011).

ART. 85: SERRE BIOCLIMATICHE

- 1. Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
- 2. L'installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l'illuminazione e l'areazione dei locali retrostanti.
- 3. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici e/o superficiari a condizione che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nelle norme specifiche e di indirizzo regionali (ALLEGATO A alla DGRV n. 1781 del 08 novembre 2011).

ART. 86: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

1. Si applicano le disposizioni di cui alla D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i..

ART. 87: COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

1. Per le coperture, canali di gronda e pluviali valgono le indicazioni specifiche delle NTO del P.I.

ART. 88: STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

- 1. Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere progettati unitamente ad esso.
- 2. Qualora lo spazio sia delimitato da costruzione continua lungo tutto il suo perimetro (patio), la distanza minima da osservare tra pareti contrapposte non può essere inferiore a quella stabilita per il distacco tra fabbricati; ove l'area sia interessata dalla presenza di balconi e/o poggioli aventi aggetto inferiore a ml 1,50, le relative proiezioni non saranno considerate per il computo delle distanze.

3. I cortili chiusi, nel caso servano più unità abitative, devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio.

ART. 89: CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

- 1. Si definisce cavedio o chiostrina lo spazio, delimitato da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro, destinato esclusivamente all'illuminazione ed areazione di locali.
- 2. La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina.
- 3. Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter inscrivere un cerchio del diametro di m. 3.00. Devono essere previste la pavimentazione impermeabile, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione, con diretta comunicazione verso l'esterno alla base della chiostrina.
- 4. Le pareti delimitanti cavedi o chiostrine dovranno avere un'altezza non superiore a quattro volte la distanza minima tra le opposte pareti. Detta altezza si misura dal piano di pavimento del più basso locale dal cavedio o chiostrina alla cornice di coronamento dei muri perimetrali.
- 5. L'area dei cavedi o chiostrine si intende al netto della proiezione di ballatoi, gronde e qualsiasi altra sporgenza. I cavedi o chiostrine in confine con altre proprietà, anche se i lati di detti confini non siano fabbricati, o siano fabbricati con altezza inferiore a quella massima, si considerano delimitati da un muro avente l'altezza massima consentita.

ART.90: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

- 1. Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere sempre mantenuti decorosamente e, compatibilmente con il transito o il parcheggio, essere sistemati con piante e verde in relazione al contesto; una fascia lungo le pareti degli edifici, larga non meno di 100 cm dovrà essere di norma pavimentata con materiali impermeabili, salvo casi particolari in ambito rurale tutelato paesisticamente.
- 2. In detti spazi non potranno elevarsi costruzioni in soprassuolo, né accumularsi o depositarsi materiali e merci di qualunque natura, né conservarsi vecchi manufatti, muri o ingombri visivi permanenti, ad eccezione degli elementi di arredo di cui ai successivi commi, nei limiti di dimensione indicati nelle norme di attuazione del P.I..
- 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera "e 6" del D.P.R. 380/2001 le pertinenze di cui al presente articolo non possono interessare (quindi si considerano "nuova costruzione" ai sensi del citato articolo) immobili o aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 articolo 10, 11 e seguenti (ex L.1089/39), 134 e 136 e seguenti (ex L. 497/39).
- 4. **Opere di arredo aree pertinenziali** non soggette ai limiti di cui al precedente punto 3:
 - Barbecue:
 - Fioriere:

- Casette ludiche per bambini;
- Panchine;
- Arredi di illuminazione;
- Piccoli manufatti per il ricovero di animali d'affezione;
- Case sugli alberi;
- Piscine Pertinenziali.

Le opere di arredo devono comunque rispettare le distanze minime previste dal codice civile e sono riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/01.

ART. 91: Piscine pertinenziali

- 1. Si considerano, quali elementi di arredo, le piscine esclusivamente realizzate in funzione della residenza e collocate nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali.
- 2. Le piscine private dovranno essere posizionate ad una distanza di almeno m 1,50 dai confini di proprietà, sporgere massimo 30 cm. dal piano di campagna e della superficie massima di 80 mq. per essere considerata un "accessorio indiretto" all'abitazione.
- 3. Devono rispettare le sole distanze previste dal codice civile per le cisterne (art. 889) se totalmente interrate.
- 4. Distanza dalle strade m 5,00 (previo assenso dell'Ente gestore della sede stradale) ancorché ricadenti in vincolo stradale.
- 5. Le piscine esterne di facile montaggio e rimovibilità costituiscono opere provvisorie di edilizia libera se mantenute per un massimo di 180 giorni per anno solare.

ART. 91: ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI

- Linee guida relative a specifiche tipologie di opere comprese nel presente titolo, anche redatte con la collaborazione degli Ordini professionali, potranno essere adottate con Deliberazione della Giunta Comunale e comunicate al Consiglio Comunale.
- 2. Le linee guida, che saranno pubblicate sul sito internet del Comune, avranno carattere di prestazione e saranno finalizzate a mostrare, anche con esempi realizzati, la natura e le prestazioni di dettaglio delle opere, nonché l'obiettivo di qualità che si intende perseguire. Il controllo sull'esecuzione delle opere, in coerenza con tali linee guida, sarà effettuato da parte degli uffici competenti per materia.
- 3. I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire specifico titolo né l'inoltro di alcuna comunicazione e/o segnalazione ai sensi della normativa in materia edilizia, devono essere realizzati nel rispetto delle N. T. O, del presente R.E. e delle "linee guida per altri manufatti di arredo, quali gazebo su terrazze e terreni" approvate con provvedimenti del Comune.

4.	Qualora venga accertata la posa in opera di manufatti in contrasto con il presente R.E. e le sopra richiamate linee guida, L'Ufficio competente invita il soggetto inadempiente a conformare il manufatto alle medesime, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. Qualora, entro il termine assegnato, l'interessato non ottemperi all'invito a conformare, troveranno applicazione le sanzioni demolitorie ai sensi art. 27 e segg. del D.P.R. 380/01, e del presente Regolamento.

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

ART. 92: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO

- Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, come definita dal D.P.R. n. 380/2001, all'interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
- 2. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.
- 3. L'attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza. In quest'ultimo caso, il Dirigente provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell'esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora, al contrario, l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla regolarità dell'attività edilizia, il Dirigente/Responsabile non è tenuto a disporre alcun accertamento.
- 4. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.
- 6. L'attività di controllo riguardante specifiche materie di competenza di altri Settori comunali è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 93: PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO

- 1. Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR 380/01.
- 2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e segg. del DPR 380/01 e ss.mm.ii.
- 3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente.

ART. 94: VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 bis del DPR 380/2001, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.

ART, 95: VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1. Il Dirigente/Responsabile, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 89 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii, al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
- 2. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.
- 3. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale.

ART. 96: SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Fermo quanto indicato dall'art.27 DPR 380/01, Ove verifichi l'esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell'inizio dei lavori, il Dirigente notifica senza indugio al proprietario dell'immobile, all'intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all'impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i e dell'art. 91 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii ed adotterà successivamente i provvedimenti repressivi previsti dall'art. 92 e seguenti della L.R. stessa e dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

ART. 97: SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento Edilizio Comunale si applicano la sanzioni previste dal DPR 380/2001; in assenza di disposizioni puntuali sia statali che regionali, l'innosservanza delle norme del Regolamento edilizio implica comunque l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

ART. 98: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali.

ART. 99: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

- Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.
- 2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
- 3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.

ART. 100: ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

 L'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio comporta la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento

ALLEGATO B della DGR N. 1896 del 22	2.11.2017
	Comune di San Giorgio in Bosco – Regolamento Edilizio 2020 Pag.





ALLEGATO B AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI

SIAIO	REGIONE (deggi regionali)	KEGIONE (circulani, regulamenti, linee guida ed indicazioni operative)
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	SLL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CI	ERTIFICATO DI CONFORMITÀ
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)	Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme par l'assetto e l'uso ded territorio" – Tatoto V – Disciplina dell'artivoltà calitzia in combinno disposito cen l'art.13 della legge carginosite i agosto 2003, n. 16 "Deposizioni di riordino e terripfilizzione normativa – colleggio alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità. Legge regionale e giugno 2017, n. 14 Disposizioni per il combalineano del consumo di soolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "nonne per il governo del territorio e in motoria di possoggio."	
A.1 Edilizia residenziale		
	Legge regionale 23 aprelle 2004, n. 11 Numer pet il governo del territorio e in materia di paesaggio" arricold 44 e 45. Legge regionale 8 luggio 2009, n. 14 Intercento regionale a sossipuo del settore abilitzio e per favorire l'inflizzo dell'edilizia sostembile e unofiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 6. in materia di barricore architetturiche del legge regionale 12 luglio 2007, n. 6. in materia di barricore architetturiche delle permentische nonché della convenzionne e approvazione delle tabelle pramactiche nonché della convenzionne tipo per l'edifizia convenzionna convenzionna convenzionna convenzionna convenzionna convenzionne con	Arti di indiciazo ex ancioci SO LR n. 11/2024 lettera d "Edificabilità aelle zone agricole" COCRE 3 cinchez 2004, n. 13/38 e sacc. modifiche con DGR 15 maggio 2012, n. 856, DGR 25 novembre 2008, a. 3650, DGR 16 febbraio 2010, n. 329, DGR 20 discumbe 7011, a. 2387 10.00 R 20 discumbe 7011, a. 2387 10.00 R 20 discumbe 701, a. 2387 10.00 R 20 discumbe 10 discussibilità del seriori appricolo Deposizioni di ministrato in odine alle neicolo discussibilità del seriori appricon e con riferimento alle azione garcole a conducione societaria. DGR 20 febbraio 2010, n. 12. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguiuni e diversa tipologie di serra, nonche gai elementi accessori al sone finazionamento" DGR 10 marro 2014, n. 318 1. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 1, art. 44, comma 6 bia. Serre tumel a campina singola o malipla, sprovviste di ogene in marritara, con similara pormanie singola o malipla, sprovviste di ogene in marritara, con similara campinale in merito all'articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 – edificabilità in consa agricoli in more alginitari delle conditica della legge regionale 22 Novembre 2013, n. 2. "Nanere diagonale si suppressione di strettere del sentre collisio e modifica della legge regionale 8 lagge regionale 2010, n. 14 "Inserenta responsale es strette collisio e modifica di legge regionale 2010, n. 14 "Inserenta responsale a santegione di sestere edizione e per finazione del collisia" di modifica della legge regionale e per la forma







REGIONE (circolari, regolamenti, lince guich ed indicadoni operative)		Legge regionale 31 decembre 2012, n.55 Circolare 20 gennale 20 gennale 20 gennale 2015, n. 1 Circolare Virtualische schoolicate di sportile unico per le attività explicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 productive e disposizioni in materia di subanistica, di odilizia residenziale di mobilità, di nuleggio con conducente, di commercio di commercio di numerate e aposto 2014, n. 25 Legge regionale 8 aposto 2014, n. 25 Lagge regionale 8 aposto 2014, n. 25 Lagge regionale 8 aposto 2014, n. 25 Time giulii per l'omegima redicione delle canvenzioni []* Internale e alla provincia di Belbano in amnatione dell'articolo 15 dello Statino del Verceo*, articolo 3		Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" - arricolo 54 (Disposizioni in materia di thécazione dei focali destinai a sale da gioco e degli esercizi alle eteca resmilati	ilide	Deliveratione de Regionale National Consigning Deliveratione del Consigning Regionale National Consigning National Consistence National C
STATO	A.2 Edilizia non residenziale	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2018, n. 160 (Regolumento per la semplificazione del finodino della disciplina antio sportello unico per la attività produttiva, ai semi dell'articolo 38, comma 3, del decuto-legge 23 giugno 2008, n. 112, conventito, cen modificazionei, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1335	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA I sustra 2013, n. 59 (regolamento recami la descriptio dell'amonizzazione unità ambientale e la semplificazione di adempinenti amonistrativi in materia ambientale e la piccole e medie imprese e sugli impianti non seggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a scenn dell'ancioni 23 del doceno-legge 9 ferbinio 2012, n. 5, conventino, con medificazione, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,		A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Affunctione della direntiva 2001/70CE subalva alla promozione dell'elettricità) pendetta da fonti energetische rinnovabili nel mercuto interno dell'elettricità)

	_	_
		_
		_
	_	

STATO	REGIONE	REGIONE
	(leggi regionali)	(circolari, regolamenti, lince guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SYILAPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (L'asse gatche per l'associzzazione degli impissti alivenntsi da fonti rimovabili). DECRETO LEGESLATIVO 3 maren 2011. n. 28 (Attazione della dientiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'ancepia da fonti rimovabili, rocarie modifira e successiva abregazione delle direttive 2001/77/CE e 2005/50/CE).		
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	nenti generali	
DECKETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Antacione selfericolo 1 della legge 3 agento 2007, n. 123, in materia di tucia della solure e della accurezza nee langui di havori, in particolare anticola comma 0, fattere m, bis e cj. e 90 DECKETO LEGISLATIVO 6 settembre 1999, n.322 (Norme soi Sistema sostistico nazionale e sulla riceganizzazione dell'Isitano nazionale di attritica, ni sensi dell'art. 24 della legge 25 agonto 1998, n. 400) in perticolare l'articolo 7 (citra 1 obbligo di fornie della statistic sui permessi di costraire, DAA, SCIA, e dell'artività editica delle pubbliche amministaziona (nat. 7 DPR n. 380/2001), il cari rilevamento è sano stabilito, da ultimo, dal Docesto del Presidente dal Consiglio del Ministri 31 mazzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011. ZULI Editata Pubblica)	Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nel laegti di lavono"	
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA	E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	fabbricati e dai confini	
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, a. 1444 (Limit indecembit of densità editicia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e napporti mussimi fra gli appata destinala agli insodiminori residenziale grodulivi e spazi pubblici or niervati alle attività collettive, al vende pubblice o a parcheggi, da coservare ai fini della formazione dei tutovi strementi urbanistici o della revisione di quelli esistemi, si semsi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).	Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del normono e di aree naturali protecte regionali" Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di subbittà 2017 - Articolo 64 Interpretazione antentes dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 8, comma 8, della legge esponte 8 tuglio 2009, n. 14*	
CODICE CIVILE		
In particolate articol 875, 905, 905, 907	Legge regionale 6 aprile 1999, n.1.2 "Recupero dei sottotetti esistenti a fina abitativi"	
	Legge regionale 30 lugio 19%, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilitate, dei rapporti di copettun, delle altezze e delle delama iliminatamente ai casi di aumento degli spessoci dei tamponamenti perimetrali e crizzontali, per il peregazimento di maggiori livelli di colbentazione termo acustica o di intercisi termoca.	
DECRETO MINISTERIALE 14 genesio 2006 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafio 8.4.1.		
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sextes		

	_
	=
	=
	≡.
	=3
	=8
	=8
	=:
=	=
	=

STATO	REGIONE	REGIONE
LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di purcheggi, peogramma trienniale per le ause urbane maggiorimente propelare monche modificacioni di alcune norme del testo unico sulla direciplim della circulazione stemble, approvano con decareo del Presidente della Repubblica 15 giugno 1950, n. 393), in pretiodare articolo 9 DECRETO LEGGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 133 (Attanzione della direttiva 2006/32/CE relativa all'ifficienza degli uni finali dell'energia e servizi caraggisti e abreggioto della direttiva 300/67/CE.	(NEEE) VEENOMIN)	(CICOMAII, PEDBIRERIR, INDE EURIR CO INTRACAONII OJECTRIPE)
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, dei demanio marittimo)	ale, degli acquedotti e impianti di depurazione, deg	li elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41	
B.2.1 Fasce di rispetto stradali		
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strata) in particolara anticol 16, 17 e 18	Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - serlicolo 41, commi 1 e 4 ter-	
DECRETO DEL PRESIDENTE DICLLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Republication di execucione e di amazione del nuovo codice della strada), in particolare articola 26, 27 e 38		
DECRETO INTERMINISTERIALE I aprile 1968, in 1404 (Distance minine a postacione del matro studide de doservani della edificazione fuori del serimento dei centri abbita, di cui al'im 19 della fece n. 765 del 1967)		
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, in 1444 (Lemit inderrogabili di dennit adilizir, di inductata, di fittimusa fra i fabbricati e napporti massimi tra gli spizi destrinat agli incedimenti residenziali e predamivi e spizi pubblici o riservati alle antività collettive, al vende pedeblico e a purcheggi, da coservate al fini della formazione deli movi strumenti infaministi e della servizione di quelli esistenti, ai sesse dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967, in particolare articolo 9 per disanne minime tra fabbricazi ria i quali nisno interprose strukt designate al traffico versolare		
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)	funicolari terrestri su rotaia)	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 huglo 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sciurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovio e di altri servizi di traspetto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60	Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di finazioni e compisi amministrativi alle auronomie becali in attuazione del finazioni e compisi amministrativi alle auronomie becali in attuazione del fectro i egistarios 31 marco 1998, n. 112": - articolo 101, consuma 1, lettera a	
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi		
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715		
B.2.4 Rispetto cimiteriale		
REGIO DECRETO 27,07,1934 n. 1265 (foste unico loggi santane), in particolare art. 33%, come medificato dall'articolo 28 della lega 1 agona 2002, n. 166 DeCRETO DERESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mottuacia), in particolare articolo 57	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11. "Norne per il giverno del territorio e in materia di passaggio" - articolo 41, commi 1 e 4 bis	

STATO	REGIONE deggi regionali)	REGIONE (circular), regulaments, linee guida ed indicazioni operative)
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)	bbliche)	
REGIO DECRETO 25 hugio 1964, n. \$23 (Testo unico delle disposizioni di legge intonno alle opere idanifache delle diverse estegurio) in particolare articolo 96, comma primo, lettera fi	Legge regionale 23 aprile 2004, n. II Nomine per il governo del territorio e in materia di poesaggio" – arricolo Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 Collegato alla logge di stabilità 2017 - Arricolo 68 "Nome semplificative per la redizzazione degli interventi di sacurezza situadea" Legge regionale 8 haglo 2009, n. 14 "Intervento regionale a motedio del settore edilizio e per favorire l'intrizzo dell'edilizia sostembile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di soriscie architectoriche" - arricolo 3 quater	DGR 6 settembre 2009, m. 2948 Indicationi per la formazione degli strumenti urbenistici
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)	lle acque superficiali e sotterranee destinate al con	isumo umano)
DECRETO LECERI ATTVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientate), in particoline articoli 94, 134 e 163	Legge regionale 27 agrilo 2013, n. 17 Disposizioni in materia di risonesi dibiche."	
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori		
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUENAMENTO 4 febbraio 1977 (Crieri, metodologo e nume sersiche generali di cui all'an. 2, lenere b), di ed e), della pericolare punto 12 dell'Altegnio 4		
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	ed elettromagnetici	
LEGGE 22 febbraio 2001, a. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)	Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevanzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrocheri"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLAO DEI MINISTRI dell'Riugio 2003. Fizzazione dei limiti di approsizione, dei valori di attenzione e degli obietivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai compi elettrici e magnetici alla frequenza di rice (20 Hz) generali dagli elettrodorii).		
DECRETO DEL MINISTERO DELLI. AMBIENTE 10 settembre 1998, n. 381 Segolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza companibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/58 colume dal Manistero dell'Ambiente)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLAO DEI MINISTRA 8 lugito 2003 (Fissazione dei limit di esposizione, dei valori di attenzione e degli obietivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenza comprese en 100 Mars. 200 GMz.		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 Approvazione della metodologio di calcolo per la disterminazione delle fasce di rispotto degli elemonduti)		
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attnazione della dioritra 2004/20/T) sulle prescrizioni minime di sicuezza e di salute minime all'esposizione del invontori ai rischi derivanti daglii agenti fisset - campi dettrorragaetici)		







					=	
					_	
				_	=	
				_	_	
				=	_	
				_	_	
				_		
				_		į
				_	_	
					_	
				_	_	
				_	=	
					_	
				_	_	
				_	_	
				_	_	
				_	_	
				_		
				_	_	

ST	STATO	REGIONE (degrid regionali)	REGIONE (circulari, regulament), linee guida ed indicazioni operative)
B.2.9	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti		
DECRE (Normer del gas ra (cice 4.1) seguenti, di trasport la Seriori (Impianti e le Appa del DAN	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 Ostrare di sionerza autinosale per il traspetto, la destinazione, fracumulo e l'utilizzazione del gas naturale con destiti non superirer a 0.85 (A decorrere dalla data di entrata in vigne cite 4.1.1.2008) del DDAM-Still-Econ. del 100/02/206 e del 1770/206 sano abtogate la esguenti purir- le prescritorio di cui nila pure printa e quanta, per quanto incrente agli implunti di maperto, ai seria del DAM-Still-Econ. del 1700/2008. A Sectione 1 (Dispositoria giorenti, di Sectione 3 (Condorte con pressione massitiat di exercizio neti superirer a 5 luti, la Sectione 4 (Impirati di riduzione della pressione massitiat di exercizio neti superirer a 5 luti, la Sectione 4 (Impirati di riduzione della pressione massitiat di exercizione interne nile stretze industrial) e le Appendix. «Alternessenceno in tabo di protezione» e «Camisolo di protezione» ai sensi		
(Regola tecnical opere e dei sistal superiore a 0.8)	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUIPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 Regela tecnica per la progettazione, custratione e collando, sentratio e asvergitanta delle upper e dei siatemi di distribuzione e di linco directe del gas naturale con densità non superiore a 61 sia		
OECRE (Regola opere e c	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola recnica per la progettazione, costruzione, collando, esercizio e sorvegitanza delle opere e degli impianti di trasporto di gas mutunlo con densità non superiore a 0.8)		
B.2.16	B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo		
REGIO (codice)	REGIO DECRETO 39 marzo 1942, n. 327 (colsce della navigazione), in particolare articolo 35		
B.3	Servitù militari		
Codice (Codice)	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolore il Libro II. Titolo VI., articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa).		
(Testo v norma d (Limitazi	DECRETO DEL PRESIDICNTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 formo auto delle disposizioni regolamenta in minetta di celinamento militare, a norma dell'anticolo i 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Tindo VI chemiazioni a beni e antività altrui nell'interesa della difica).		
OECRE (Applic maggio.)	DECRETO MINISTERIALE 20 apeile 2006 (Applicazione della parte arconautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni,)		
B.4	Accessi stradali		
OECRE (Naovo c	DECRETO LEGISLATIVO 30 apetle 1992, n. 285 (Naovo codice della strada) in particolor articolo 22		
(Regolar articoli 4	DECRETO DEL PRESIDIENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 Spolamento de escusione e di attuazione del nuovo codice della stradia, in particolare articoli 44, 45 e 46.		
DECRE (Norme	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la cosaruzione delle strade)		
B.5	Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	rilevante	
DECRE (Attuazh rilevanti	DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, at. 334 (Amuzione della direttiva 96/82/CE relativa al costrollo dei pericoli di incidenti rilevanti comessi con determinate sostatare pericolose).		
DECRE (Requist zone inte	DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORI PUBBLLCI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)		

	≣:
	=8
	=8
	■°

ntaminati MINISTERO 2014/04/1817/15 States Perro Quara Tisolo V Bosifica di sisi a unisticatibi, in particia per le messi ni scarazza, il bosifica Ulturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) Ulturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) Ulturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) Ulturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) Ulturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) Ulturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) Ulturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico) Ulturali (immobili che presentano interesse artistico) Ulturali (immobili che presentano interesse art	CTATO	DECIONE	DECTONE
Siti contaminati ETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 The in materia ambientale (h. in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di sitii minata" THETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 THE OPEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 THE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 Beni culturali (immobili che presentano interesse artiti ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Beni culturali (immobili che presentano interesse artiti ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Beni culturali (immobili che presentano interesse artiti ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Beni paesaggistici ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Beni paesaggistici ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 manetto recrate procedimento semplificato di amorizzazione paesaggistica per glit mid di ficere eritità, a norma dell'arizolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 14. 2, e s.n.t Codec del beni culturali e dal paesaggio). The 2002, n. 42, e s.n.t Codec del beni culturali e dal paesaggio) The 2004, n. 42, e s.n.t Codec del beni culturali e dal paesaggio). ETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI 12 dicembre aprecidence ostrilicano apprile 2004, n. 130, de delipitano al inserione del particolo 146, comma 3, del D.Lgs 22 5.004, n. 42, e s.n.t Codec del beni culturali e del paesaggio). TITA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI 12 dicembre aprecidence ostrilicano della decumentazione recessaria alla verifica della compatibilità pisten degli interventi proposti, ai sensi dell'arricolo 146, comma 3, del D.Lgs 22 5.004, n. 42, e s.n.t Codec del receino sincipicazione culturale con riferimento al transico del ricchio sismico del partimonio ella ministra del paesaggio della decumentazione recessaria alla verifica della incremi montani) O DECRETO LEGIS della per della perificana della legislazion	SIAIO	(Jeggi regionali)	(circolari, regolamenfi, linee guida ed indicadoni operative)
ETO LEGISLATIVO 3 aprale 2966, n. 152 ETO LEGISLATIVO 3 aprale 2966, n. 152 ETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 outobre 1999, n.471 ETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 outobre 1999, n.471 ETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 outobre 1999, n.471 Tamento recarier criteri, procedure e modificazioni e integnazioni) VINCOLI E TUTELE Beni paracolare para di ministri, si sensi dell'arricolo 17 del decreto legislarivo riscino ambientale dei si in quinati, si sensi dell'arricolo 17 del decreto legislarivo riscino ambientale dei si in quinati, si sensi dell'arricolo 10 della legge 6 luglio ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Beni paesaggistici Beni paesaggistici Beni paesaggistici Beni paesaggistici Beni paesaggistici del paesaggio, si sensi dell'arricolo 10 della legge 6 luglio n. 139 in paricolare Para II. Tindo L. Capo 1 Beni paesaggistici Beni paesaggistici Beni paesaggistici Beni del paesaggio, si sensi dell'arricolo 10 della legge 6 luglio n. 137 in paricolare Para III. Tindo L. Capo 1 Beni paesaggistici Beni paesaggistici Beni del paesaggio, si sensi dell'arricolo 10 della legge 6 luglio n. 137 in paricolare Para III. Tindo L. Capo 1 Beni paesaggistici del paesaggio, si sensi dell'arricolo 10 della legge 6 luglio n. 137 in paricolare Para III. Tindo L. Capo 1 Beni paesaggistici n. 63 del 22 mara 2017 è tata pubblicaso il deverto del D.Lgs 22 gennaio n. 42, e s.n.i Codice dei beni culturali e del paesaggistica per gli ni di fine estità paracolare del beni necessaria alla vertifica della compatibilità gistica degli interventi proposti, si sensi dell'arricolo 146, comma 3, del DLgs 22 on 2004, n. 42, e s.n.i Codice dei beni culturali e del paesaggistica degli interventi proposti, si sensi dell'arricolo 146, comma 3, del DLgs 22 on 2004, n. 42, e s.n.i Codice dei beni culturali e del paesaggistica degli interventi proposti, si sensi dell'arricolo DEI MINISTRI 12 discendre della cicchi selmico del parimentale cen riferimento e identa della legislazione in materia di becetto del beni montani			
ETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 outobre 1999, n.471 manento recuire criteri, procedure e modificazioni e integnazioni) VINCOLI E TUTELE Beni culturali (immobili che presentano interesse artii ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 e dei beni culturali (immobili che presentano interesse artii ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Beni paesaggistici Beni paesaggistici ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Beni paesaggistici ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Beni paesaggistici ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Beni paesaggistici Beni del pesaggistici ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Beni paesaggistici Beni del pesaggistici Beni del pesaggistici Beni paesaggistici Beni del pesaggistici Beni paesaggistici Beni culturali e del pesaggistici al sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio b. 137) in paricolare Parte II. Tiado I. Capo 1 Beni paesaggistici al cele pesaggistici al sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio b. 137) in paricolare Parte III. Tiado I. Capo 1 Beni paesaggistici al cele pesaggistici aper gii miri di fice e eritib, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D. p. 22 gennaio b. 42, e s. n.i Codice dei beni culturali e del paesaggistica agli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D. p. 22 dazzione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità gistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D. p. 22 TIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 discendre torconiche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastruture e dei tide legislazione del regolamento per l'orma della legislazione in materia di beschi e di terreni montani) O DECRETO I Genaggio 1925, n. 1126 nente i ficordinamento e la riforma della legislazione in materia di beschi e di montani).	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 contempe in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di sifi contempara?		
Beni culturali (immobili che presentano interesse artii ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 e dei heni culturali e del paesaggio, ni sensi dell'articolo 10 della legge 6 lugiio n. 137) in particolare Parte II. Tindo I, Capo 1 Beni paesaggistici ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 ETO ELE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 lugio 2010, n. 139 ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 lugio 2010, n. 139 mento recane procedimento serpolificato di autorizzazione pessaggistica per gli mi di fileve entria i norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2. 42, e s.n.i Codice dei beni culturali e del paesaggistica per gli mi di fileve entria i norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2. 42, e s.n.i Codice dei beni culturali e del paesaggistica per gli mi di fileve entria procedimento serpolificato di autorizzazione pessaggistica per gli mi di fileve entria per procedimento sergelicato o sonsporari a procedimento sergelicato a sonsporari a procedimento sergelicato a sonsporari a procedimento sergelicato al autorizzazione pessaggistica approposal, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.Lgs 22 opposita della Repubblica e lugita 2001. Seriesi dell'articolo 146, comma 3, del D.Lgs 22 opposita della ferredo del Ministero delle infrastruture e dei ti della ferredo del Rinistero delle infrastruture e dei montanti) O DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 wazione del regolamento per forpplicazione in materia di boschi e di terreni montant) mente il frocfaramento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di montanti.)	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recente criteri, procedure e modaliti per la messa in scurezza, la bonifica e il ripistino ambientale dei siti inquianti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 lebbraio 1997, n. 22, e saccessive modificazioni e integrazioni)		
Beni culturali (immobili che presentano interesse arti: ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Beni paesaggistici ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 lugito 2010, n. 139 ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 lugito 2010, n. 139 annento recanto procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gili atti di presidente centrale procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gili atti di presidente centrale procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gili atti di generio procedimento semplificazio di autorizzazione paesaggistica per gili atti di presidente centrale del presidente della decumentazione recessaria alla verifica della tercenti sorbat arteria degli interventi propost, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio alla Repubblica della decumentazione necessaria alla verifica della comparbibità al precedimento semplificazione necessaria alla verifica della comparbibità gistica degli interventi propost, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2008) a precedimento semplificazione necessaria alla verifica della comparbibità districa degli interventi propost, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2008) O DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3367 namenento eriforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montanti) namenento eriforma della legislazione in materia di beschi e di montanti) mententi i fenedimamento per l'originazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, n. mente ai fricochamento e la riforma della legislazione in materia di beschi e di montanti).	C. VINCOLI E TUTELE		
ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Benj paesaggistici Benj paesaggistici ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Benj paesaggistici ETO LEGISLATIVO 22 pennaio 2004, n. 42 ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 n. 137) in particolare Parte III ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 n. 42, e a.m.i Codice del beri culturali e del passaggis) n. 42, e a.m.i Codice del beri culturali e del passaggis) n. 43, e a.m.i Codice del beri culturali e del passaggis) n. 44, e a.m.i Codice del beri culturali e del passaggis) n. 45, e a.m.i Codice del beri culturali e del passaggis) n. 46, e a.m.i Codice del beri culturali e del passaggis) n. 47, e a.m.i Codice del beri culturali e del passaggis) n. 48, e a.m.i Codice del beri culturali e del passaggis) n. 48, e a.m.i Codice del beri culturali e del passaggis) n. 48, e a.m.i Codice del beri culturali e del passaggis) n. 48, e a.m.i Codice del beri culturali e del passaggis) ETO DEL PRESIDENTE DEL CONNIGLIO DEI MINISTRI 12 discendre datazione della decumentazione necessaria alla verifica della compatibilità gistica degli interventi preposti, ai sensi dell'anticolo 146, comma 3, del Digs 22 o 2004, a. 42, e a.m.i Codice del beri intensi dell'anticolo 146, comma 3, del Digs 22 o 2004, a. 40, e. 40,		stico, storico, archeologico o etnoantropologico)	
Beni paesaggistici ETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 e dei beni culturul e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio n. 137) in pariscolare Parte III ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 amento recaine procedimento sempilitzato di autorizzazione paesaggistica per gli nti di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio n. 42, e a.m.i Codice dei beni culturuli e del paesaggio) n. 42, e a.m.i Codice dei beni culturuli e del paesaggio) n. 42, e a.m.i Codice dei beni culturuli e del paesaggio) n. 42, e a.m.i Codice dei beni culturuli e del paesaggio) da paesatta unitagiale n. 68 del 22 anera 2017 è sun publicaso il decreto del Presidente della dazzione paraggiale del paesaggio ano conseguento anariminata sangolisma: del anorga al presidente della Reprodete a giuli 2010, n. 150, de discipitava gli interessi andi live esta ETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLAO DEI MINISTRI 12 discembre dazzione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità gistica degli interventi preposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Digs 22 o 2004, n. 42, e a.m.i Codice dei beni culturale della pensaggio) VINCOIO idrogeologico O DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 inamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) montani.) o DECRETO 16 maggio 1936, n. 1126 montani.) montani.)	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del pacsaggio, ni scnsi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I		
ETO LEGISLATIVO 22 grannio 2004, n. 42 Eto Dieticidania e del paesaggio, a is sensi dell'anticolo 10 della legge 6 luglio ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 lugito 2010, n. 139 ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 lugito 2010, n. 139 ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 lugito 2010, n. 139 manento reclante procedimento semplificato di anticidazione peesaggistica per gli nti di filere e entità i norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio n. 42, e s.nni Codice dei beni caltumii e del pasataggio) i Gazenta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è sune pribblicano il decreto dal Presidente della di Presidente della devenda calculario della decreto dal presidente della decreto del pasataggiota i precondina processaria alla verifica della legistobleca 9 luglio 2010, 130 che disciplinava gli inercenti erita al precedimento sergificazio di anterconzione preseggistica. ETO DEL PRESIDENTE DEL CONNIGLAO DEI MINISTRI 12 discendaria pristratore della decreto dell'anticolo 146, comma 3, del Diga 22 e 2004, n. 42, e s.nni Codice dei beni culturali e del pastaggio della interventi preposti, si ensisi dell'anticolo 146, comma 3, del Diga 22 e 2004, n. 42, e s.nni Codice dei beni culturali e del pastaggio della discreto della decreto del Ministero delle infrastrature e dei ti della decreto del Ministero delle infrastrature e dei ti della legislazione in materia di boschi e di montanti) manento e riforma della legislazione in materia di beschi e di montanti.) DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 mente il frocfanamento e la riforma della legislazione in materia di beschi e di montanti.)	C.2 Beni paesaggistici		
ETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 lugio 3000, n. 139 mintio reclaire procedimento scrapificate di autorizzazione pessaggistica per gli nti di filere entità, a norma dell'aricolo 146, comma 9, del DLgs 22 gernaio n. 42, e s.mi Codice del beni culturali e del paesaggio i desere principa norma dell'aricolo 146, comma 9, del DLgs 22 gernaio n. 42, e s.mi Codice del beni culturali e del paesaggio i desere principa norma dell'aricolo 146, comma 9, del DLgs 22 gernaio ne 23 debuta NAT, a 31 "Espelatoneo recente rindomissone dell'aricolo della compatibilità gistica della Reprobleto 9 luglia 2010 a 190 che discipliava gli incrensi aricolo ne 13 debuta NATE DEL CONNIGLAO DEI MINISTRI 12 dicembre dazzione della dementazione necessaria alla verifica della compatibilità gistica degli interventi preposti, si sensi dell'aricolo 146, comma 3, del DLgs 22 e 2006, n. 42, e s.mi Codice dei beni culturali e del paesaggio 1 TITVA DEL PRESIDENTE DEL CONNIGLAO DEI MINISTRI 12 dicembre con riforme del ricchio sismiso del parimento culturale con riformeno alla ti del 14 gennaio 2008) Vincolo idrogeologico O DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 inamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di montani.) mente il foccinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di montani.)	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni cutturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il gaverno del territorio e in materia di paesaggio". - titolo Vbis	
Gazetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è state pribblicano il decetto del Presidente della forte 21 debuta NAT, z. a. 31 "Vegitolomore recenta e indicatalezzo degli interventi entrola orizzanda paranggialezzo o sossopietta il proceduo admonimizzata ampojigana" ale shingsi al strocedimento serieli gegiubble o totalità di 10 de dei diciplita a gli interventi di livee centa a strocedimento serieli gegiubble o totalità del del decumentazione necessaria alla verifica della compatibilità gistica degli interventi preposti, si sensi dell'anticolo 146, comma 3, del DLgs 22 o 2004, n. 42, ce s.mi Codice dei beni culturali e del passaggio. TITVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 debersio 2011 razione e difusione del rischio sismiso del patimonio culturale con riferimenso alle toccinizioni di cui al decetto del Ministero delle infrastruture e dei ti del 14 gennato 2008) VINCOLO Idrogeologico O DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 D DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 monitani.) mette il frocfinamento e la riferima della legislazione in materia di boschi e di monitani.) mette il frocfinamento e la riferima della legislazione in materia di boschi e di monitani.)	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 lugio 2010, n. 139 (Regolamento recambo procedimento presidente procedimento procedimento cambia interventi di lieve estità, a norma dell'aricolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 germaio 2004, n. 42, e s.m.i Codice dei beni culturali e del puesaggio)		
ETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 discendre duazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità gistica degli interventi proposti, ai sensi dell'anticolo 146, comma 3, del DLgs 22 o 2004, a. 4.2, a sensi Colde del beni cialmali e dell'ansaggio i proposti, ai sensi dell'anticolo 146, comma 3, del DLgs 22 co 2004, a. 4.2, a sensi Coldece del beni cialmali e dell'ansaggio 201 azione e riduzione del rischio sismico del patrimonio cultarale con riferimento alle tocnimazioni di cui al decreto del Ministero delle infrastruture e dei tocnima per no della decreto del Ministero delle infrastruture e dei tocnima i del 14 gennio 2008) VINCOLO Idrogeologico O DECRETO LEGGE 30 disembre 1923, a.3267 inamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) montani.) DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 montani.)	¹ Nella Gazerta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è state pubblicato il decreto del Presidente della figuebelica 13 febbunia 2017, n. 31 "Regidonomo recunat" inflodunziane degli intrrestati estilazi dell'antarizzazione paraneggistica o accordinato autorizzazione autorizzazione paraneggistica o accordinato del Presidente della Regiodologa 9 luglio 2010, n. 129, che disciplinava gli interventi di liere enzia organi a precoliente ocentificazio di autorizzazione poesaggistica.		
TITVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTREI 9 febbraio 2011 zione e riduzione del rischio sismizo del palrimenio culturale con riferi mento alle tecninde per le costructioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei ti del 14 gennaio 2008) Vincolo idrogeologico O DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 insmento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) O DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 O DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 mortie il ricordinamento per l'applicazione del RDI, 30 dicembre 1923, n. 3267, orante il ricordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di montani.)	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della decumentazione necessaria alla verifica della compatibilità passaggistica degli interveni proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e. smi Codice dei beni culturali e del paesaggio)		
Vincolo idrogeologico O DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 namento e riforna della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) O DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 vazione del regolamento per l'applicazione del RDI, 30 dicembre 1923, n. 3267, monta il ricordinamento e la riforna della legislazione in materia di boschi e di montani.)	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione ele rischio sistuaco del patrimonio culturale con riferi mento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del La gennato 2008).		
* 188			
* 100	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)	Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" – Capo I Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'issessamento del bilancio di previsione per l'amo finanziario 1994" – articolo 20	
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il ricedinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di tereni montant.)		

STATO	REGIONE	REGIONE (circular, agelanenti, liner guida ed indicacioni openitive)
DECRETO LEGINI ATIVO 3 aprile 2006, n. 152. Norme in nateris ambientales, in particolate articolo 61, comma 3, lettera gi, e comma 5		
C.4 Vincolo idraulico		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, p. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523		
(Techo unico salto open atrautación in parteciaro articolo 98. REGIO DECRETO 8 margio 1904, n. 348. Regionneso per la escuebine del T.U. delta L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7. lagito 1902,n. 333, sulle bonificazioni dell'epaludi e dei serveni paludenti in particolase. TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opene di bonificamonno e- lecon perimento.		
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funcione e compini amenintentivo di funcione e compini amenintentivo di funcione del capo I della legge 15 merzo 1997, n. 59), in perticolare articolo 89 (Tunzion cardente alle Regione e agli Etal locali).		
C.5 Aree naturali protette		
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle are protette)	Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve matarili regionali"	
C.6 Siti della Rete Natura 2000		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento reciente altracione della ditentiva 92/4/VCEE relativa alla conservazione degli habitat minerali e seminaturali, nonché della fisera e della fiama selvatiche i		D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299 "Nave disposicion relative all'attuzione della direttiva comunitaria 92/43/Ce e D.P.R. 357/1907 e s.e.mmii. Guida motolologica per la volutzione di incidenza Procedure emodelli ameritare.
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 setiembre 2002 (Linez guida per la gestione del siti della Rete Nama 2000)		
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	le	
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in resteria ambientale) in perticolate Parti Prima e Seconda	Legge Regiunale 18 Febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutzione di impano ambientale e di competenze in meteria di autorizzazione integrata ambientale"	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 83 ottobre 2013. "Presa d'atro del guerce n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale "Presa d'atro del guerce n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale CACS "Lione di indivizion prefessive a segnito della sensora n. 58/2013 della CACE "Cistifuzzionale che la dichiarato l'Illegitimità costimizione della recentanti della Legge della Regione Verento 6 sprile 2012 n. 13. nella pare in cui aggiunge la leutra a) del comma 1-bis all'art. 14 della 14. nella pare in cui aggiunge la leutra a) del comma 1-bis all'art. 14 della
D. NORMATIVA TECNICA		
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	i luoghi di lavoro)	
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ § Inglio 1978 (Modificazioni alle lettración inmisseria le 20 giugos 1980, relativamente all'ablezza minimiras de in requisiti igiorito-sanitari principali del focali di ablatacione), cerre modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1909 (Modificazioni in maneria dell'altezza minimi e dei recpisiti igienicosanitari principali dei focali di abitatione)	Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevencione, igiene e steurezza nei kooghi di lavono"	
REGIO DECRETO 27 hagio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 238 e 544		



STATO	REGIONE (deggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, lince guida ed indicadoni operative)
DECKETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Antuatione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in museria di tunda della sabus e della sicurezza nei buoghi di Invotto), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII		
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica		
ORDIVANZA DEL IPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRE 20 marra 2003 n. 2374 2374 (Prins dement in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecriche per le contrattori in zona sismica) in particolare Afrigazzo (Critori per Tindriduazione della sona sismica individuazione, formazione e aggiornamento degli elentri nelle medesime zone Aflegano A felissificazione sismica del corenti influini recepito con DELIBERA DELLA GIUNZA REGIONALE 23 lagito 2003, n. 1435 (Prinse disposicioni di attuazione dell'orificazione dell'orificazione sismica dell'orificazione assistante dell'orificazione dell'orificazione sismica dell'erritorio dell'orificazione sismica dell'interviero nationale e di normalire recisitale per la classificazione sismica dell'interviero assistante dell'orificazione sismica dell'interviero assistante dell'orificazione sismica dell'interviero assistante dell'orificazione sismica dell'interviero assistente dell'orificazione sismica dell'interviero assistente dell'orificazione sismica dell'interviero assistente dell'orificazione sismica dell'interviero		
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennado 2008 (Approvacione delle move norme tecniche per le costnationi)	Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le contrazioni in zone chasilicate sismicho".	
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 februio 2009, n.617 (Istrazioni per l'applicazione delle "Naove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gernaio 2008)		Defineracione della Gianta Regionale a. 1572 del 03 setteradore 2013. "Definizione di una mendologia scortice e sperimentale per l'intelisi sismica invasa a supperto della planificazione. Unne Guida Regionali per la invasa a supperto della planificazione. Unne Guida Regionali per la finazione sismica. (D.GR. 71/2008, D.GR. 2877/2008 e. D.Jgs. 162/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3368/097.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)		
DECARTO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accetunenti e nome tecnificazione di idensità statica delle costrutioni abstrive ett. 35, comma 4, Legge 18 febbraio 1985 n. 475, come modificano dal Decreto del M. LL. PP. 20 sestembre 1985		
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	e precompresso ed a struttura metallica	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Grao unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale particolare articola 53, 58, 50, 60, e Parte II. Capo II (articoli da 64 a 76) per le contrariosi in zone classificate simiche" - articola 66	Legge regionale 7 anvembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le contunizioni in zone classificate simiribe" - articolo 66	
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architetto	e barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	al pubblico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo umos delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particoline Parte II, Capo III		
LEGGE S febbruin 1992, n. 164 (Legge-quatio per Tassesbran. Entegrazione sociale e i diritti delle persone handisappine) in particolne uricolo 24.		
LEGGE 28 febbrasio 1986, n. 41 Chippostaloni ger fa formazionen del bilancio annuale e plurientale dello Stato - legge finanziatio 1980, in turikolare atticolo 32, centra 20, secondo periodo		
DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORI PUBBLICI 14 glugno 1989, n. 236 (Prostriori berniche necessaria a garantie faccessività, Indambilità e la viniabilità degli adifici, privati e di oditità residentale pubblica, si fini del supramento e dell'eliminazione delle barriere architetroniche)	Legge reglosade 12 luglio 2007, n.16 Disposicioni generali in materia di eliminazione delle buriene architestoniche" – Cape III, articoli 6, 7 e 8 Legge regionale 8 luglio 2009, n.14 Tantervento regionale a sonegan del settore odilizio e per favorire l'intervento regionale a sonegan del settore odilizio e per favorire l'intervento regionale a sonegan del settore odilizio e per favorire l'intervento regionale a sonegan del settore della luggo regionale 22 luglio 2007, n. 16 in materia di buriere architestoniche" - artifonii 11 e 11 luis	





Ť	-		
	_	_	_
	Ī		
	Ξ		Ξ,
	I		≣å
	Ξ	=	=8

10

STATO	REGIONE	REGIONE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 lugin 1996, n. 503 [Regelemento recame norme per l'eliminazione delle borrior architettoniche negli edifici, spaci e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO I marzo 2002, n. 4 [Linea guida per la valetazione delle sicurezza antincendio nei luogia di lavorto ore siano prosenti persone desbili)	(feggi regionali)	(circolari, regolamenti, lince guida ed indicazioni operative)
D.5 Sicurezza degli impianti		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILLPPO ECONOMICO 22 gamaio 2008, n. 37 (Regolamento entrecinene l'attractione dell'articolo Il quaterdecies, comma 13 detenti ni della logge n. 248 del 2005, reconne ettatione delle disposizioni in materia di attività di installazione denti impara all'interno deel celli cellici).		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, in. 162 (Regolamento recante norme per l'almantinne della direttiva 95/16/CE augli ascensori e di somplificazione del procedimenti per la concessione del multa esta per ascensori e montacativia, norme della relativa licenza di esercizio)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2016, n. 152. (Norme in materia ambientaise), in particolare Pante quinta (Norme in materia di tutela dell'arrie dei materia materia di tutela dell'arrie dei distratione delle antistoria in atmosfera. Teodo I (Prevenzione el turitazione delle emissioni in atmosfera, Troto II (Impatal termosi elvili).		
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPURBLICA I agosto 2011, n. 151 (Regulamento recuine semplificazione della disciplian dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incensi. a norma dell'articolo 98, comma 4-quant, del decreto legge 31 maggio 500 d. n. 78, comortino, con modificazioni, dalla legge 50 taglio 2016, n. 123,		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle medalità di presentazione delle istanzo concernenti i proventatione incendi e alla documentazione da ullegare, at sensi dell'anticolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151).		
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Rissesto delle deposizioni relative alla frazioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fanco, a norma dell'anicalo 11 della legge 29 hagio 2003, n. 229)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincemii per gli odifici di civile abitazione)		
DECRETO DEL MINISTERO DELLA 'INTERNO 10 marzo 1996 ("circa generali di sicurezza antinocndio e per la gesisone dell'emergenza mei luoghi di havtro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della registi tencia: di provenzione isosonii per in propentazione, in controzione e l'esercizio di edifici cio hecil destinati al ufficii.		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regela Tecnica provenzione incendi strutture strutiarie)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tentica di preventione incendi per i vari degli impiani di sollevamento triccati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)		
DECRETO LEGISLATIVO 9 uprile 2006, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 125, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei tooghi di lavono)		

11
67.

STATO	REGIONE	REGIONE
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marco 2012 (Pano straodinario biomade adottato ai sensi dell'articolo 15, corenta 7 e 8, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n. 216, conventito, con rocalificazzioni, dalla legge 24 febrazio 2012, n. 14, concerente l'adegnamento alte disposizioni di prevenzione incusti delle sustante ricettive turisio-albergalene con oline verificiappe poti festo, sistemi alla data di eratra in signer del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbino completato Takguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incondi).	Orggo regionally	(GECOMIN, PEDIMINERS, HOPE BUILD OG INSKEALDEN OFFTHIVE)
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto		
DECRETO LEGISLATIVO 9 uprile 2008, n. 81 (Amuzione dell'arricolo 1 della legge 3 agesto 2007, n. 123, in makria di tutela della salute e della sicurezza nei hoghi di lavoro) in particolare articolo 256	Legge regionale 8 hagio 2009, n. 14 "Intervetto regionale a sostegno del settore edificio e per favorire funitazion dell'edifista sostemble e modifiche alla fegge regionale 12 hagio XXII. n. 16 in natoria di buriere arribitatoriale articolo 3 ter-	
DECRETO LEGISLATIVO 25 lugilio 2006, n. 257 (Amazione della diretiva 200V/SCE: relniva alla protezione del lavoratori dia rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)		Deliberazione della Giunia Regionale n. 365 del 15 marzo 2011 "Sorveglianza sulle attività Iavorative con esposizione all'antianto (molo IX capo III del D.12s. 81-08). Approvazione linee interpretative regionali."
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici		
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, a. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)	Legge regionale 8 logilo 2009, n. 14 "Interveno regionale a societien del estrere editizio e per favorire l'interveno regionale a societien del mana la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di burrien architettonicho" articolo 13 Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 "Nuove modalità di estecolo delle voormente editorie, dei rapporti di "Nuove modalità di estecolo delle voormente editorie, dei rapporti di regionale alle altezza e delle distance liminaturente ai casi di ammento degli spessori dei tumperamenti perimetrali e orizzonali, per il persegnimento di maggiori livelli di colhenazione termo acustica o di	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPURBELICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolumento di attoazione dell'attocho 4, contun 1, lettere a) e b), del deveto Registativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attoazione della dientiva 2002/91/CE sal intaliamento energisico in edificia).		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILLIPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Lines galda machinali per la certificazione cregieche dello diffici) (Entre galda machinali per la certificazione cregieche dello diffici) (Regolamente recante norme per la giuggitazione, l'avadilacione, Testezione e la manifestatione degli impianti termici degli edifici ai fini del conteminento del consomi di coreggia, in attassizione dell'ar. A comma 4, cella lagge 9 giugnisio 1991. Il 0), in quanno commaribile cost in DAL, i 36-5000 (costi entre 3.2 della modestria DAL).		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recunto definizione dei criberi generali in materia di eseccizio, conduzione, controllo, manuenzione e ispezione degli impianti termici per la elimaticzazione invernate ed sofra degli odifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi apienzi santiari, a accusa dell'archeolo 4, comma 1, lestere a) e cò, del decreto legislativo 19 aposto 2005, n. 192).		
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici		
DECRICTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI I marro 1991. (Limit di esposizione al rumore negli ambienti aleltativi e nell'ambiente esterno).		





12

STATO	REGIONE (legal regional)	REGIONE (circular, resolament, lince guida ed indicadoni escentive)
LEGGE 26 outsher 1995, n. 447 (Legge quadre sull'inquisamente acustico)	Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 Vilvore medalità di calculo delle volumetrio editiviti. dei rapporti di coppettura, della altezzo e delle distanzo limitatamente ai casi di annomo degli aperiori dai tamporamentii perimetrali e orizontali, per il perseguinenso di maggiori livelli di colestazione termo acustica o di inerzioni di maggiori livelli di colestazione termo acustica o di	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgonti orono) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1997		
Decreptionands de requesta acquest establishment de la provincia de la provincia de la semplificacione di adempinenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma d'quatri, del decrete-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, cen modificacioni, dalla legge 30 lugio 2010, n. 122) in particolare l'art. 4		
D.10 Produzione di materiali da scavo		
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni arganti per il rifuncio dell'economini convertito con medificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in puricolara articoli arr, 41 e 41-bis	Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava	DECRETO del Dirigente Della Diveñene Agroambiente n. 143 del 04 decembre 2013 Modifiche e integration al decreto del Dirigento regionale della Direzione Modifiche e integration al decreto del Dirigento regionale della Direzione miglionamenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2°, a seguito defirmatana in viguo edila Legge di convenione 9 agento 2013, n. 98 defirmatani ai viguo della Legge di convenione 9 agento 2013, n. 98
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 [Numer in materia arbitratels, in particulate articoli 188-bis, comma 2-bis, 185, comma], letter e., 186 e. 206, comma 7.		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBRENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'abilizzazione della torre e rocce da ucavo)		
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	domestici)	
DECRETO LEGISLATIVO 3 uprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terra, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquiammento)		DGR 13 glugue 2017, n. 854 Contaminazione PFAS: indicazioni per l'acqua di abbeventa nelle prodozione amenia e per l'adizzo di pozzi privati da parte delle aziende di Invenzione e produzione di alimenti per il constante unimo.
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso		
	Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Naove norme per il contentrento dell'inquinamento haminoso, il rispannio energistico aelifiliaminazione per estenti e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"	





DGR n. 497/2005 "criberi e direttive per l'individuazione, da parte del comuni, dei requisiti e delle care delle aree salle quali possono essere insolitati i distributori di carberanti (art. 4, contrata 2, lett. a), Lr. 23 ottobre 2003, n. 23) conclub, norme treciclo di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carberanti" DGR 22 marzo 2017, n. M3. "Medicarione of integratione della deliberatione n. 807 del 27 maggio 2014. Reguisti di classificazione degli albergàt. Denoga per le superfici maisime in edifici qualificati cone beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21:02/2017. "Disciplina delle attività naristiche connesses al settore primario. Disposizioni operative e precodentis per lo svolgimento dell'attività di agrinariamo. Deliberazione N. 102ACR del 15 luglio. 2014. Legge regionale 10 agosto. 2013, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 38. (circulari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale" DGR 05 agosto 2014, n. 1483 REGIONE REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" Legge regionals 10 agosto 2012, n. 28 "Designina delle antività turnische coancese al settore primario" Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96 "Designin dell'agritumismo" in particolare articolo § Designina dell'agritumismo" in particolare articolo § Designina dell'agritumismo 2012, n.28 Designina delle attività turnische coancese al settore primario – Capo 1, articol da 16 s 18 Lagge regionale 9 ottobre 2009, a. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la focalizzazione delle sale cinematografiche nel veneto" 참 DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORI PUBBLICI I8 dicembre 1975 [Nume tecniche aggiornate selative all'odition scolation, ivi compress gli indici di "disciplina degli interventi regionali per i servizi oducativi alla prima fronzionali in didattica, edilicia od arbanistica, da osservazi nella essenzione di opere di infanzia, satili nolo e servizi innovativi" Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 Norme per la nacionalizzazione e l'annuolemamento della dissibativa di carbananti" Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Svihono e sestembilità del tarismo veneso" REGIONE edibizis sechstica) CIRCOLARE DEI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, 3159 (Criteri di valutazione e collando dei requisiti acustici negli edifici scelastici) Impianti di distribuzione del carburante Strutture per l'agriturismo E.6 Scuole e servizi educativi Strutture commerciali Sale cinematografiche Strutture ricettive STATO EI E.5 E.4 E.2 E.3

22

	=
	=
	=
	=8
	=8
	≡ಚ
	=
	=
	=

STATO	REGIONE	REGIONE
	(leggi regionali)	(circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
E.7 Associazioni di promozione sociale		
LEGGE 7 DECEMBRE 2000, n. 383 (Deciplina delle associazioni di promozione sociale)	Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riundino e semplificazione normativa – collegato alta legge financiani 2001", articolo 43 Legge regionale i fagosto 2002, n. 28 "Disposizioni di nordino e semplificazione normativa – collegato alta legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali", articoli I e 2	
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	ientari e bevande	
DECRETO LEGISI, ATIVO 6 novembre 2007, n. 193. (Atsazzone della direttiva 2004/41/CE relativa si controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti commitari nel modosimo settore)	Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Usseptina dell'esercizio dell'attività di somminismizione di alimenti e bevande"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 34 marco 1986, n. 327 (Registremo) di coveratione della logge 30 spette 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina gienica della produzione e della vendita delle sostanera altorentari e delle bevande), in particolare arcool 28 e 30.		
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2004/2004 (sull'ajere dei prodotti alimentari), e saccessiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Uniane europea 2203 del 12 giugno 2004.		
ATTO DELLA CONPERENZA PERMANDETE FIRE REMPORENT RALLO STATOL LE. REGIONI ELE PROVINCE ALTONOME DI TRENTO E ROLZANOZO INDE 100 (ACCINOL). B. REGIONI ELE PROVINCE ALTONOME DI TRENTO E ROLZANOZO quide 100 (ACCINOL). B. REGIONI O LE Province manonome relativo a "Lince guida applicative del Regionimento n. 8521,2004/CE del Parlamento entativo a "Lince guida applicative del Province di Parlamento entativo a "Lince guida applicative del Province del Parlamento entativo a "Lince guida applicative del Province del Consigio sell'igiene dei produtti altramento").		
E.9 Impianti sportivi		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Nottre di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti spertivi) conte modificano e integrato dal Decreto ministertale 6 giogno 2005	Logge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 Provvedimento generale di rifmanelamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e planteneale della Regione (legge finanziaria 2000) - art. 91	
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giagno 2008, n. 1379 (Nome CON) per firminantistica sportiva)		
DELIBERAZIONE DELLA CONPERENZA STATO REGIONI 16 genuio 2003, a. 1605 (Accordo in al Ministro della naltare, le Rogioni e le Province Autonome di Tremo e di Rodzuo melistivo agli aspetti agentico-santiari per la costruzione, la tramaterazione e la vigilianza delle piscine a non natatorio).		
E.10 Strutture Termali		
	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizanione e accreditamento delle strumae sanitarie, scolo-sanitarie, e sociali"	

i	Š
	_
ı	
Ē	≡
1	
ı	=
-	=

STATO	REGIONE (degal regionali)	REGIONE (circolari, regulament, linee guide ed indicazioni operative)
E.11 Strutture Sanitarie		
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 542 Legge regionale 16 agoodo 2002, n. 24. Dick 16 generale 2007, n. 84 Collegist describing in materia articular describination of a contract articular describination of a contract articular describination of a statistic socio-sanitario degle indicator del regional describination of a statistic degle of articular degle on the articular degle o	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitatic, socio-sanitarie a sociali"	DGR 16 geonaio 2607, n. 84 L. R. 10 agosto 2007, n. 23 Antorizzazione e accreditamento delle strutture suritarie, sucio samitarie e sociali" - Approvazione dri requisiti e degli standand, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accoldimento e della temposicio di applicazione, per le strutture socionamitale e sociali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997: Approvazione dell'uno di indirezso e coordinamento alla Regiuni e Province autonome di Trento e di Boltono, in materia di requisiti intuttutali, tecnisi de organizzativi minimi per l'occusio delle utivistà sanione del porte delle similare pubblishe e privato).		
E.12 Strutture veterinarie		
	Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60	

NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Gli elaborati grafici che corredano le domande di *permesso di costruire ovvero le SCIA*, *CILA e C.I.L.* devono comprendere una planimetria della località (estratto catastale in scala 1:2000) aggiornata alla data di presentazione del progetto, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato.

Devono contenere, altresì, l'estratto del Piano degli Interventi e l'estratto del P.A.T. (fragilità, vincoli e trasformabilità), secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonchè le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame.

Ogni tavola dovrà avere un frontespizio di formato UNI A4 in cui siano riportati chiaramente leggibili .

- il titolo della tavola;
- la numerazione progressiva;
- la scala del disegno;
- la data di stesura ,aggiornata per le varianti;
- il nome del proprietario;
- il titolo dell'intervento;
- la firma, il domicilio, il timbro del progettista.

I progetti devono inoltre contenere:

A - per le nuove costruzioni, anche prefabbricate:

- a) relazione sommaria e relazione sulle caratteristiche tecniche progettuali;
- b) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, in data non anteriore ai 6 mesi;
- c) estratto di mappa, della medesima scala, con inserto in rosso il manufatto di progetto;
- d) planimetria, in scala1:500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deva sorgere l'edificio completo di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono essere altresì riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;
- e) planimetri in scala 1:200, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli alle pavimentazioni ed alla recinzione; per quest'ultima sono in oltre richieste sezione e prospetto tipo, in scala 1:50 con indicazione dei materiali impiegati e sezione quotata, in scala 1:50, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
- f) tutte le piante dei vari piani quando non siano identiche tra loro (nel caso di edifici costruiti da ripetizioni tipologiche o da complessi edilizi di notevole estensione, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200, corredata da piante delle singole cellule, o comunque in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali, la superficie del calpestio, il volume, la superficie finestrata complessiva e quella apribile, il rapporto tra la superficie vetrata e quella di pavimento, con particolare riferimento ai capannoni

- industriali, laboratori artigianali, magazzino, depositi, ecc., per i quali deve essere indicata anche la specifica attività;
- g) pianta, in scala 1:100, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini , torrette, vani scala , sovrastrutture varie, ecc.) (o 1:200 se piante in questa scala) con indicazione dello schema della rete fognaria ;
- h) tutti i prospetti esterni in scala 1:100 (o 1:200 se piante in questa scala), con l'indicazione dei volumi tecnici dei colori e dei materiali, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti dovranno comprendere almeno una sezione verticale quotata, in scala 1:100, con indicata la quota di riferimento per le altezze;
- i) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 (o 1:200) se piante in questa scala con indicata la quota di riferimento per le altezze ;
- i dati metrici relativi alla superficie fondiaria, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione, le superfici di ogni uso utile, tutti gli indici, compresi quelli relativi ad eventuali preesistenze sul lotto, sono calcolati secondo le modalità previste dallo strumento urbanistico in vigore;
- m) copia dell'atto notarile di proprietà con allegato estratto autentico di mappa o di tipo di frazionamento, rilasciati dall'Ufficio Tecnico Erariale, in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione del progetto;
- n) dichiarazione di consenso di eventuali vincoli edilizio-urbanistici;
- o) documentazione fotografica per gli interventi sugli edifici esistenti e di rilievo delle aree oggetto di modifica qualora ritenuto necessario per una maggiore comprensione ;
- p) dichiarazione per la zona interessata non è soggetta a vincoli militari, idrogeologici, forestali, paesaggistici, di protezione delle bellezze naturali, sulla tutela delle cose di intesse artistico, per l'edificazione in zone sismiche, per zone franose, derivanti dalla presenza di corsi d'acqua, e in caso positivo, presentazione dei relativi nulla osta prescritti, inoltre, prima dell'inizio dei lavori, contestualmente alla presentazione della relativa dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, dal Proprietario dell'Impresa dovrà essere prodotta la seguente documentazione;
- q) documentazione prescritta da particolari leggi e norme, in particolare la L.S. 10/91 e successive modificazioni e/o integrazioni con le seguenti prescrizioni :
- indicazione delle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento e dell'eventuale impianto di raffrescamento estivo :
- indicazione della coibentazione adottata per le pareti e della loro trasmittanza ;
- indicazione dei dati sull'inerzia termica delle pareti (peso a mq .ecc.);
- indicazione della potenzialità termica installata per mc. di volume abitabile (in Kcal .h/mc)ove per volume abitabile si intende il volume intero utile escluse scale , tramezzi, pilastri , vani di porte e finestre ;
- indicazione del salto termico previsto per il progetto dell'impianto di riscaldamento;
- indicazione degli apparecchi di regolazione automatica e latri previsti per diminuire il consumo di combustibile (in caso di impianti che non permettono l'installazione di tali apparecchi , ciò dovrà essere esplicitato)
- r) indicazione della natura del terreno, del tipo di fondazioni qualora sia prescritto da norme o leggi vigenti , dei risultati di accertamento geologici ;
- s) eventuale nulla osta per le licenze in deroga (art.3 legge 1357 del 21.12.1955);
- t) autorizzazioni delle competenti autorità (Genio Civile, Intendenza di Finanza, Consorzi di Bonifica);
- u) la documentazione richiesta dalla Legge 13/89 (superamento barriere architettoniche);

B. –Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni, ed i restauri:

- le stesse prescrizioni del punto precedente (A), prodotte sia per lo statuto attuale che per la definitiva sistemazione ; è necessaria inoltre la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi grafici , segnalando con colori diversi indelebili le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso). Può essere richiesta la scala 1:50.

Per interventi su edifici : in zone "A" e / o inseriti in zone soggetta a P. di R. e / o classificati ai sensi dell'art.10 L.R. 24/85 , art.28 L.R. 61/85 e /o vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 , n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e / o classificati con grado protezione, oltre a quella di cui al punto A) si prescrive la seguente documentazione :

- relazione contenente tutti gli elementi storici, iconografici comparativi necessari ad identificare lo stato di fatto e gli elementi di riferimento culturale utili per comprendere la prassi di modificazione ed i risultati di progetto;
- esauriente rilievo cronologico e critico dello stato di fatto , con l'indicazione delle eventuali stratificazioni e aggiunte ; il rilievo deve comprendere alzati esterni ed interni , sezioni in sc. 1:100 relative a tutti i piani , anche non abitabili alle coperture , ai volumi tecnici , alla finiture (pavimenti , infissi , rivestimenti , ecc.) ;
- repertorio di ogni elemento naturalisticamente , storicamente e artisticamente significativo , relativo allo spazio interno ed esterno , con allegati grafici in scala 1:20;
- esauriente documentazione fotografica a colori ;
- documentazione relativa alle caratteristiche ed alle destinazioni d'uso della costruzione nel tempo , anche con note storico-critiche ;
- progetto di restauro con piante, alzati e sezioni in scala 1:100 e con i necessari dettagli in scala maggiore, con descrizione dei materiali da impiegare;
- schema degli impianti tecnologici e , se necessario ,degli interventi strutturali ;
- ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di regolamento.

C- Per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e modificazioni di recinzioni :

- a) planimetria catastale in scala 1:2000;
- b) planimetria in scala 1:200 o 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
- c) sezione e prospetto-tipo della recinzione, in scala 1:20;
- d) sezione quotata, in scala 1:50, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
- e) l'indicazione dei materiali impiegati .

D.- Per le demolizioni di edifici :

- b) planimetria catastale in scala 1:2000;
- c) piante ed almeno una sezione, quotate in scala non inferiore a 1:200 dello stato attuale del fabbricato, con l'indicazione del colore (giallo) indelebile delle parti da demolire;
- d) adeguata documentazione fotografica dell'insieme e dei piccoli particolari .
- **E.- Per gli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. di iniziativa pubblica o privata**, ad esclusione del P.E.E.P. va prodotta tutta la documentazione necessaria desunta da quella di seguito elencata:

- a) cartografia aggiornata dello stato di fatto (rilievo aerofotogrammetrico o planimetria catastale) della zona di intervento e del suo intorno con particolare illustrazione dei servizi tecnologici e sociali esistenti esterni all'area di intervento, ai quali si intende appoggiare l'insediamento progettato, nonché gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 e n.1497 del 1939 e quelli che abbiano valore di bene ambientale e architettonico, anche se non vincolati e comunque ogni altro eventuale vincolo;
- b) relazione illustrativa contenente, solo per i piani di iniziativa pubblica, le previsioni di massima delle spese occorrenti, dei mezzi per farvi fronte ed i termini per l'attuazione del piano;
- c) planimetria in scala catastale dello stato di fatto con riportato il perimetro dell'area di intervento ed evidenziato il mosaico delle proprietà;
- d) certificato catastale di attuale intestazione e nel caso di consorzio , anche l'atto costruttivo dello stesso :
- e) rilievo completo degli edifici esistenti all'interno del perimetro dell'area di intervento , ad esclusione delle baracche , tettoie e simili , corredato da una eventuale documentazione storica ;
- f) planimetria da rilievo topografico con riportate le previsioni di Piano Regolatore Generale, con l'indicazione delle relative superfici e degli indici di fabbricabilità;
- g) estratto, planimetria e normativa del P.R.G., con evidenziata l'area da lottizzare;
- h) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi dalla Data di presentazione del progetto;
- rilievo topografico, in scala adeguata, delle zone nella quale si inserisce la lottizzazione esteso alle aree limitrofe per una fascia di almeno ml.50, con l'indicazione del terreno delle strade, del verde arboreo con indicazione della specie dei fabbricati e degli impianti esistenti del tracciato sulle reti tecnologiche con relative servitù, con le relative quote plano-altimetriche riferite ad un caposaldo;
- j) profili e sezioni 1:500 e/o 1:200 dello stato di fatto di cui al punto i);
- m) planimetria di progetto in scala non inferiore a 1:500 con l'indicazione e , secondo la fattispecie di piano :
- delle zone edificabili e delle linee di inviluppo per l'edificazione ;
- delle zone destinate alla ristrutturazione edilizia ed urbanistica ;
- degli ambiti territoriali, dei comparti, delle unità minime di intervento delle zone edificabili;
- delle zone e degli edifici da destinare a demolizione e quelli da destinare ad attività pubbliche o di interesse pubblico ;
- n) progetto planivolumetrico quotato in scala non inferiore a 1:500 con l'indicazione :;
- delle masse e degli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici ;
- delle opere di urbanizzazione (strade , verde pubblico , impianti tecnologici , parcheggi , centri civili , piazze mercati, ecc.)
- del tipo di intervento per gli edifici da conservare;
- o) profili regolatori dell'edilizia e sezioni indicate con l'indicazione delle destinazioni d'uso degli eventuali piani seminterrati o interrati ;
- p) progetto delle opere di urbanizzazione primaria costituito da planimetrie sezioni e particolari tecnici in scala appropriata , relativo anche all'allacciamento delle opere di urbanizzazioni esistenti e con allegati gli accordi preventivi con gli Enti interessati ;
- q) progetto in scala non inferiore a 1:500 delle zone destinate a verde pubblico con particolare riferimento all'indicazione della posizione delle specie arboree e degli impianti (panchine, giochi , ecc.);

- r) tabella delle aree pubbliche e delle aree edificabili con l'indicazione per ciascuna area della superficie fondiaria, della massima cubatura realizzabile e della destinazione d0'uso dei fabbricati;
- s) elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto di mappa ;
- t) norme generali di attuazione con gli indici prescritti ad integrazioni e rispetto di quelli di Piano Regolatore Generale , nonché le norme riguardanti le modalità di intervento sugli edifici esistenti che si intendono conservare e le caratteristiche , la tipologia e gli allineamenti e le altezze dei nuovi edifici ;
- u) assonometrie, prospettive, foto, plastici, ecc., necessari alla comprensione del progetto;
- v) documentazione fotografica estesa alle aree limitrofe;
- w) bozza di conservazione (qualora sia prescritta dalla vigente legislazione);
- z) computo metrico estimativo di spesa delle opere di urbanizzazione, e capitolato generale.
- G.- Per gli scavi ed i movimenti di terra di rilevante entità , gli impianti sportivi all'aperto, la messa a dimora e l'abbattimento di alberi , la modifica di aree a bosco , la sistemazione di parchi e di aree aperte al pubblico , la costruzione di manufatti stradali :
- a) planimetria catastale in scala 1:2000;
- b) planimetria , in scala 1:500, quotata dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto , con l'indicazione delle sezioni stradali , delle sezioni di escavo , dei rilevati , delle albeature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;
- c) piante, prospetti sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.

F.- Per le opere di manutenzione straordinaria :

- a) relazione descrittiva dei lavori;
- b) documentazione fotografica;

G.- Per la costruzione di locali nel sottosuolo :

- a) planimetria catastale in scala 1:2000;
- b) piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100, con l'indicazione della destinazione dei locali;
- c) almeno una sezione verticale, quotata in scala 1:100;
- d) elaborati lettera A.

H – Per le varianti da apportare a progetti approvati :

- a) il progetto approvato con le modifiche richieste indicate in colore rosso indelebile per le parti costruite non previste, e in colore giallo perle parti non realizzate (o demolire);
- b) documentazione richiesta ai punti precedenti, a seconda del tipo di intervento.

E' facoltà del Responsabile dell'Ufficio, chiedere ulteriori informazioni , relazioni illustrative , grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in caso d'opera , planivolumetrie modine , simulacri in sito , ecc. , e ogni altra documentazione per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesto il *permesso di costruire* o *SCIA* .